



## PRIVATE EDGE BANCASSURANCE AMMINISTRAND&O

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Assicurazione della responsabilità civile (i) degli amministratori, sindaci e dirigenti, (ii) della società e (iii) datoriale

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: "PRIVATE EDGE BANCASSURANCE AMMINISTRAND&O"

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento. Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. 100146  
Data ultimo aggiornamento: Agosto 2023

**Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.**

### Che tipo di assicurazione è?

Private Edge Bancassurance Amministrand&o è una polizza assicurativa che si compone di più coperture opzionali che operano solo ove richiamate dal Frontespizio. Private Edge Bancassurance Amministrand&o include la copertura della responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti, della società e datoriale.



#### Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile per atti illeciti compiuti da manager
- ✓ Responsabilità civile della società
- ✓ Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento
- ✓ Costi di difesa connessi ad una richiesta di risarcimento per inadempimento contrattuale della società
- ✓ Responsabilità verso terzi dovuta alla infedeltà o alla frode di un dipendente
- ✓ Costi di difesa sostenuti dalla società per accertare l'accadimento di fraudolenti furti di identità
- ✓ Costi relativi a consulenti in materia di pubbliche relazioni necessari a limitare o prevenire gli effetti negativi sulla reputazione dell'assicurato in relazione ad eventi di crisi
- ✓ Responsabilità derivante da rapporti di lavoro



#### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Condotte derivanti da, basate su o attribuibili a:  
(a) guadagni profitti o vantaggi ai quali l'assicurato non aveva legalmente diritto  
(b) commissione di atti illeciti o fraudolenti
- ✗ Richieste di risarcimento e circostanze precedenti
- ✗ Lesioni fisiche e/o danni a beni
- ✗ Richieste di risarcimento avanzate per qualsiasi effettiva o asserita violazione di diritti di proprietà intellettuale
- ✗ Richieste di risarcimento avanzate per qualsiasi effettiva o asserita violazione di norme o regolamenti sulla concorrenza
- ✗ Responsabilità derivanti da rapporti di lavoro, solo esclusivamente alla garanzia "Copertura della Responsabilità della Società"
- ✗ Richieste di risarcimento presentate per la prestazione o la mancata prestazione di servizi o consulenze a clienti o acquirenti dell'assicurato
- ✗ Benefit previdenziali
- ✗ Richieste di risarcimento connesse a procedimenti sanzionatori
- ✗ Richieste di risarcimento derivanti da situazione di Inquinamento

Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza.



### Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi o fraudolenti del contraente o dell'assicurato
- ! Richieste di risarcimento avanzate al di fuori del periodo di durata della polizza e/o del periodo di osservazione e denunciate nel medesimo periodo o al più tardi entro i novanta giorni da quando la richiesta è stata avanzata
- ! Richieste di risarcimento relativi ad atti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)



### Dove vale la copertura?

Nei limiti territoriali indicati nella scheda di Polizza.



### Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile**

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

**L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo**

- in caso di sinistro, informare la Compagnia tempestivamente.

**L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo**

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.
- comunicare le circostanze che potrebbero dare adito a richieste di risarcimento
- non fare ammissione o assumersi la responsabilità, stipulare accordi transattivi o prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso dell'assicuratore.



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda se il premio è stato integralmente pagato; altrimenti avrà inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda



### **Come posso disdire la polizza?**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o mediante pec spedita all'indirizzo [insurance@aigeurope.postecert.it](mailto:insurance@aigeurope.postecert.it) almeno 30gg prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze che possano generare una Richiesta di Risarcimento, la polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata per un anno e così per una ulteriore annualità, fino ad una durata complessiva di 3 (tre) anni. Alla scadenza dei 3 (tre) anni sopra indicati, la copertura cessa salvo che il Contraente richieda all'Assicuratore di rinnovare la Polizza per una o più annualità previo invio da parte del Contraente delle informazioni necessarie per la valutazione del rinnovo e previo pagamento del Premio che sarà comunicato dall'Assicuratore. L'Assicuratore si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di non accettare tale richiesta di rinnovo.

# Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile dei Manager e della Società e della responsabilità derivante da rapporti di lavoro



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "Private Edge Bancassurance Amministrand&o"

Data di ultimo aggiornamento: Agosto 2023

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n.17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it); e-mail: [info.italy@aig.com](mailto:info.italy@aig.com); pec: [insurance@aigeurope.postecert.it](mailto:insurance@aigeurope.postecert.it).
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESAs), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESAs.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESAs: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2021 - 30 novembre 2022.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.023,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.976,1 milioni.

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 570,1 milioni
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.267,0 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.797,2 milioni (per MCR) e € 2.137,2 milioni (per SCR);

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 315,22% (fondi ammissibili verso MCR) o 168,68% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link "<https://www.aig.lu/en/about-aig>"

Al contratto si applica la legge Italiana.



## Che cosa è assicurato?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile.

### Copertura della Responsabilità del Manager

#### **Manager**

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per il danno che a lui derivi da qualsivoglia richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità del manager.

#### **Rimborso alla società**

L'assicuratore indennizza ciascuna società di quanto la stessa paghi a ciascun manager al fine di tenerlo indenne dal danno derivante da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità del manager.

#### **Ripristino del massimale**

Laddove il massimale sia stato esaurito da uno o più sinistri precedenti, l'assicuratore accorda il ripristino del massimale, indennizzando ciascun amministratore membro del consiglio di amministratore del contraente per qualsiasi danno che non sia indennizzato dalla società. La presente copertura si applica esclusivamente al danno che non sia una richiesta di risarcimento o una circostanza connessa come descritte nell'articolo nelle Condizioni di Assicurazione.

### Copertura della Responsabilità della Società

#### **Responsabilità della società**

L'assicuratore indennizza a ciascuna società il danno che derivi da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità della società.

#### **Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento**

L'assicuratore indennizza a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una qualsiasi richiesta di risarcimento connessa ad una situazione di inquinamento.

#### **Inadempimento contrattuale**

L'assicuratore indennizza a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna società (in forma scritta o orale).

	<p><b>Responsabilità verso terzi dovuta alla infedeltà o alla frode di un dipendente</b></p> <p>L'assicuratore indennizza a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento rivolta contro tale società da un ente terzo ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una simile richiesta di risarcimento sia connessa con una qualsiasi perdita patrimoniale direttamente sofferta da parte di tale ente terzo; e</li> <li>b) una simile perdita patrimoniale derivi direttamente da qualsivoglia atto illecito o fraudolento commesso da un dipendente di tale società che agisca in concorso con un amministratore, dirigente, direttore, amministratore fiduciario o dipendente di tale ente terzo, con l'intento di ottenere un guadagno personale illecito per lo stesso dipendente o un'altra persona, a danno dell'ente terzo.</li> </ul>
	<p><b>Furto di identità</b></p> <p>Se un soggetto diverso da una persona assicurata stipula un accordo con un ente terzo che fraudolentemente si finge una società, l'assicuratore dovrà pagare tutti gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute dalla stessa società per accertare l'accadimento di tale fraudolento furto di identità, nel caso in cui il soggetto frodato intendesse far valere il sopramenzionato accordo contro la società.</p>
	<p><b>Evento di Crisi</b></p> <p>L'assicuratore indennizza all'ente assicurato onorari, costi e spese ragionevoli per consulenti in materia di pubbliche relazioni incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un ante assicurato in relazione ad un evento di crisi.</p>
<p><b>Copertura della Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro</b></p>	<p><b>Responsabilità derivante da rapporti di lavoro</b></p> <p>L'assicuratore indennizza a ciascuna società il danno derivante da qualsiasi richiesta di risarcimento connessa con la responsabilità derivante da rapporti di lavoro.</p>
<p><b>Periodo di osservazione di 90 giorni</b></p>	<p>Il contraente avrà diritto ad un periodo di osservazione di 90 giorni, applicabile in via automatica, se questa polizza non è rinnovata o sostituita con una simile.</p>
<p><b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b></p>	
<p><b>Istruttorie e inchieste preliminari</b></p>	<p>L'assicuratore indennizza gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessarie di ciascuna persona assicurata direttamente sostenute dallo stesso con riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) a qualsivoglia inchiesta preliminare;</li> <li>(ii) alla preparazione di qualsiasi memoria scritta o resoconto ad un'autorità pubblica in connessione con qualsiasi inchiesta preliminare;</li> </ul>

	(iii) alle attività di preparazione e partecipazione ad un'investigazione, ad eccezione di quanto corrispondente alla remunerazione di qualsiasi persona assicurata, al costo corrispondente al tempo impiegato dalle stesse, ovvero ai costi fissi o alle spese generali di un ente assicurato.
<b>Corporate Manslaughter</b>	<p>(i) L'Assicuratore rimborsa alla Persona Assicurata i Costi di difesa per Corporate Manslaughter, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del <i>Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007</i>.</p> <p>(ii) L'Assicuratore indennizza gli onorari, i costi e le spese ragionevoli per consulenti di pubbliche relazioni, incaricati di prestare servizi di pubbliche relazioni, relativi ad una Richiesta di Risarcimento ovvero ad un'indagine penale per Corporate Manslaughter.</p> <p>La copertura di cui al punto (ii) è applicabile ad un ente assicurato esclusivamente ove sia stata acquistata la Copertura assicurativa "Responsabilità della società".</p>
<b>Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni</b>	L'assicuratore indennizza i costi di difesa di ciascun assicurato per tutte le richieste di risarcimento per lesioni fisiche e/o danni ai beni.
<b>Altra assicurazione Polizza spese legali</b>	Ove un assicurato, oltre a questa polizza, abbia un'assicurazione delle spese legali che presti una copertura che sia uguale ad una copertura prestata da questa polizza, in modo tale che l'assicurato sia coperto per le spese legali sia da questa polizza sia dalla polizza spese legali, allora l'assicuratore sarà tenuto ad indennizzare tali spese legali a primo rischio purché, prima di tale pagamento, l'assicurato abbia comunicato per iscritto all'assicuratore l'esistenza della polizza spese legali la sua richiesta di indennizzo in relazione a tali spese legali e fornisca prova scritta all'assicuratore di tale comunicazione.
<b>Costi di emergenza</b>	L'assicuratore coprirà i costi di difesa riguardanti una richiesta di risarcimento relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto.
<b>Periodo di osservazione</b>	<p>Il contraente avrà diritto ad un periodo di osservazione indicato nella scheda di polizza per le diverse Coperture Assicurative operanti, a condizione che il contraente lo richieda per iscritto e paghi il premio addizionale previsto, non oltre 30 giorni dopo la scadenza del periodo di polizza.</p> <p>Il periodo di osservazione non è soggetto ad alcuna cessazione anticipata e non si applica in caso di compimento di un'operazione. Tuttavia, in quest'ultimo caso, a seguito di richiesta scritta da parte del contraente, l'assicuratore avrà facoltà di fornire un'offerta per un periodo di osservazione di run-off.</p>

<p><b>Periodo di osservazione di run-off per persone assicurate che vanno in pensione</b></p>	<p>L'assicuratore presterà: un periodo di osservazione illimitato per qualsiasi manager che va in pensione, dà le dimissioni, o cessa dalla carica per naturale scadenza del mandato prima di o durante il periodo di polizza, per motivi diversi da un'operazione, e purché:</p> <p>a) la copertura acquistata ai sensi di questa polizza non sia rinnovata o sostituita; ovvero</p> <p>b) ove la copertura acquistata ai sensi di questa polizza sia rinnovata o sostituita, tale polizza di rinnovo o sostituzione non presti un periodo di osservazione per la denuncia di fatti pregressi di almeno 6 anni per tale soggetto.</p>
<p><b>Assistenza relativa all'estradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni</b></p>	<p>L'assicuratore indennizza gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenuti da ciascuna persona assicurata per ciascuna delle prestazioni rese dai soggetti di cui ai punti (i) e (ii) sotto:</p> <p>(i) legali riconosciuti o consulenti tributari incaricati dalla persona assicurata e previamente approvati dall'assicuratore, direttamente in connessione con procedure di estradizione iniziate contro tale persona assicurata; o</p> <p>(ii) consulenti di pubbliche relazioni che prestino servizi di pubbliche relazioni in connessione con procedure di estradizione.</p> <p>La presente copertura non opererà ove l'estradizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane hanno giurisdizione, di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dalla persona assicurata all'assicuratore.</p>
<p><b>Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale</b></p>	<p>L'assicuratore indennizza gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute da una persona assicurata in relazione a qualsiasi procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale.</p> <p>La presente copertura non opererà ove il procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale sia la conseguenza di un illecito penale di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dalla persona assicurata all'assicuratore.</p>
<p><b>Spese per pubbliche relazioni</b></p>	<p>L'assicuratore indennizza gli onorari, i costi e le spese per consulenti di pubbliche relazioni incaricati di prestare servizi relativi alle pubbliche relazioni in connessione con una richiesta di risarcimento, un'investigazione o una inchiesta preliminare coperte, ove tali spese non siano già espressamente coperte da altre coperture di questa polizza.</p>

<b>Presenza in udienza</b>	<p>L'assicuratore corrisponderà alla persona assicurata gli indennizzi giornalieri di cui sotto per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso una Corte da parte di tale persona assicurata in connessione con ogni richiesta di risarcimento assicurata:</p> <p>(i) per ogni amministratore o dirigente, amministratore di un ente esterno, o qualsivoglia dipendente, di un ente assicurato che svolga funzioni direttive o di supervisione: Euro 300</p> <p>(ii) per qualsiasi altra persona assicurata non indicata nel precedente punto (i): Euro 150</p>
<b>Nuova controllata</b>	<p>Se il contraente, durante il periodo di polizza:</p> <p>(i) sia direttamente sia indirettamente, attraverso una più delle sue controllate, ottiene il controllo di un ente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile italiano; o</p> <p>(ii) crea un nuovo ente,</p> <p>la nozione di controllata si estende automaticamente a tale ente, salvo che, al momento dell'ottenimento di tale controllo o partecipazione o della costituzione, l'ente:</p> <p>(i) sia costituito o abbia sede legate negli Stati Uniti d'America;</p> <p>(ii) abbia tutti o parte dei suoi titoli quotati in una borsa o mercato; o</p> <p>(iii) si trovi in un paese dove nessuna società ha ancora una controllata;</p> <p>(iv) sia controllato da un ente di cui il contraente non abbia, direttamente indirettamente, il controllo.</p>



### **Che cosa non è assicurato?**

<b>Condotta</b>	<p>(I) Il guadagno di profitti o vantaggi ai quali l'assicurato non aveva legalmente diritto;</p> <p>(II) la commissione di ogni atto deliberatamente illecito o fraudolento, nel caso che uno dei fatti di cui sopra sia definitivamente accertato da un tribunale o da un collegio arbitrale o a seguito di un'ammissione formale per iscritto da parte dell'assicurato.</p>
-----------------	--

<p><b>Richieste di risarcimento e circostanze precedenti</b></p>	<p>Fatti contestati in o fatti relativi agli stessi atti, errori, omissioni o contenuti in una Richiesta di Risarcimento che sia stata notificata o in una circostanza di cui sia stata data notifica in una polizza di cui la presente costituisce un rinnovo o una sostituzione o che segue temporalmente; fatti, errori ed omissioni da cui, antecedentemente alla data di continuità della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento, anche non denunciati.</p> <p>Qualsiasi pendente o precedente procedimento civile, amministrativo, penale, o regolamentare, investigazione, arbitrato o aggiudicazione conosciuto alla data di continuità, o derivante o attinente agli stessi o essenzialmente gli stessi fatti come risultanti da tali procedimenti.</p>
<p><b>Lesioni fisiche e/o danni ai beni</b></p>	<p>Qualsiasi richiesta di risarcimento rivolta per lesioni personali e/o danni ai beni. Tale esclusione non si applica a:</p> <p>(i) qualsiasi richiesta di risarcimento per sofferenza psichica connessa ad una responsabilità derivante da rapporti di lavoro; o</p> <p>(ii) ai Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni.</p>
<p><b>Richiesta di risarcimento U.S.A. avanzata da Assicurati</b></p>	<p>Qualsiasi richiesta di risarcimento U.S.A. che è avanzata da o per conto di qualsiasi:</p> <p>(i) assicurato; oppure</p> <p>(ii) ente esterno in cui tale persona assicurata serve o ha servito come amministratore di un ente esterno.</p> <p>Tale esclusione non si applica a:</p> <p>qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di qualsiasi persona assicurata:</p> <p>a) per ogni violazione relativa a rapporti di impiego, avanzata da qualsiasi persona assicurata;</p> <p>b) avanzata da una persona assicurata per contributi o risarcimenti, se la richiesta di risarcimento deriva direttamente da un'altra richiesta di risarcimento diversamente disciplinata dalla presente Polizza;</p> <p>c) avanzata da qualsiasi precedente amministratore o dirigente o dipendente di una società o ente esterno; oppure</p> <p>d) avanzata da un curatore fallimentare, commissario liquidatore o fiduciario o liquidatore di una società o ente esterno direttamente o per conto di una società o ente esterno, o</p> <p>(iii) i costi di difesa di ogni persona assicurata.</p>
<p><b>Licenziamento collettivo e ristrutturazioni</b></p>	<p>Richieste di pagamento o di anticipo dei Costi di Difesa direttamente o indirettamente derivanti da, basate su o attribuibili a qualsiasi azione, domanda o contestazione, in sede giudiziale o stragiudiziale, relativa ad un licenziamento collettivo, collocamento in mobilità, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che impatti su più di un lavoratore, ovvero sia l'effetto di relativo provvedimento giudiziale di condanna a carico del Contraente.</p>

	Per licenziamento collettivo si intende qualsiasi licenziamento effettuato dal Contraente secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 24 L. 223 del 1991 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché qualsiasi licenziamento che, pur non effettuato secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 24 L. 223 del 1991 e successive modifiche e/o integrazioni, avrebbe dovuto essere effettuato nel rispetto di tale normativa ed ha – anche solo per tale ragione – determinato una Richiesta di risarcimento/Danno.
<b>Inquinamento</b>	Richieste di Risarcimento derivanti da, basati su o attribuibili ad una situazione di inquinamento e dunque allo scarico, dispersione, rilascio, fuga, o registrazione, relativa a inquinanti, siano questi fatti reali, asseriti o minacciati, o qualsiasi ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione degli inquinanti. Questa esclusione non sia applica ad i costi di difesa oggetto della Copertura Assicurativa 1.2 - Responsabilità della società (ii) - Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento, se acquistata.
<b>Diritti di proprietà intellettuale</b>	Qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale.
<b>Le pratiche anticoncorrenziali</b>	Qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a una qualsiasi delle seguenti materie: antitrust, concorrenza tra le imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un'attività o in rapporti contrattuali altrui.
<b>Responsabilità derivanti da rapporti di lavoro</b>	Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, basata su, o attribuibile alla responsabilità derivante da rapporti di lavoro, solo esclusivamente alla garanzia “Copertura della Responsabilità della Società”.
<b>Servizi professionali</b>	Qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prestazione o la mancata prestazione di qualsiasi servizio o consulenza ad un acquirente o cliente dell'assicurato.
<b>Benefit previdenziali</b>	Obblighi relativi a fondi pensione relativi ad infortuni, invalidità, mobilità, perdita del lavoro, assicurazione della disoccupazione, programmi che offrono prestazioni in caso di pensionamento, di sicurezza sociale, benefici pensionistici o di qualsiasi altro simile obbligo contrattuale o legislativo di sorta.

<b>Contratto</b>	Derivanti da, basati su, o attribuibili a qualsiasi responsabilità di una società ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta. Tale esclusione non si applica alla responsabilità che sarebbe stata imputata alla società in assenza di tale contratto, a qualsiasi richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità derivante dai rapporti di lavoro e ad i costi di difesa oggetto della copertura "Responsabilità della società - Inadempimento Contrattuale", se acquistata.
<b>Procedimenti sanzionatori</b>	Qualsiasi richiesta di risarcimento volta ad irrogare sanzioni pecuniarie e non contro qualsivoglia ente assicurato; posto che tale esclusione non si applica alle seguenti voci, se assicurabili: (i) richieste di risarcimento relative a titoli; o (ii) richieste di risarcimento da parte di qualsiasi autorità regolamentare per quanto riguarda: a) legislazione in materia di salute e sicurezza; b) decessi di cui è responsabile la società (corporate manslaughter); c) responsabilità derivanti da rapporti di lavoro.
<b>ERISA</b>	Qualsiasi fondo pensione, fondo o piano sottoposto alla disciplina di cui al Titolo 1 dell' <i>Employment Retirement Income Security Act del 1974 (USA)</i> , e successive modificazioni e integrazioni, o parte di esso, o soddisfa i requisiti di cui alla Sezione 401 dell' <i>Internal Revenue Code del 1986 (USA)</i> , e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Difetti di sicurezza e violazione della privacy</b>	Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettivo o asserito difetto di sicurezza o a qualsiasi effettiva o asserita violazione della privacy. Tale esclusione si applica limitatamente alle Coperture Assicurative di cui agli articoli:  1.2 - Copertura della responsabilità della società; e 1.3 – Copertura della responsabilità derivante da rapporti di lavoro
<b>FLSA (FAIR LABOR STANDARDS ACT)</b>	Richieste di risarcimento relative a danni: Per una o più violazioni di qualsiasi dei compiti, dei doveri o degli obblighi imposti dall'employee Retirement Income Security Act del 1974, dal FAIR LABOR STANDARDS ACT (ad eccezione dell'equal pay act), dal National Labor Relations Act, dal Worker Adjustment And Retraining Notification Act, dal Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, dall'Occupational Safety And Health Act statunitensi, ovvero da norme o regole derivanti dalle predette leggi, e successive modifiche, o da qualsiasi analoga norma di diritto scritto o consuetudinario federale, statale, locale o straniera.

	<p>Si conviene che la definizione di Richieste di risarcimento USA per una o più violazioni di qualsiasi dei compiti, dei doveri o degli obblighi imposti da qualsiasi “analogia norma di diritto scritto o consuetudinario federale, statale, locale o straniera”, secondo la dicitura utilizzata nel paragrafo precedente, include, senza limitazione alcuna, ogni e qualsiasi Richieste di risarcimento USA che, interamente o in parte, adduca, tragga origine da, sia basata su, sia attribuibile a, ovvero sia comunque correlata a qualsiasi delle seguenti circostanze:</p> <p>a) mancata corresponsione, da parte di uno o più Assicurati, di retribuzioni o di compensi di lavoro straordinario (o di importi equivalenti a dette retribuzioni o a detti compensi di lavoro straordinario) a fronte di prestazioni rese o di tempo impiegato in relazione all’espletamento di mansioni lavorative, anche laddove l’assicurato si sia rifiutato o non sia stato in grado di assolvere al pagamento (a differenza dei risarcimenti da illecito extracontrattuale consistenti nel pagamento di retribuzioni arretrate – “back-pay” - o future – “front pay” – per fatti illeciti diversi dalla “conversion”);</p> <p>b) trattenute indebite sulla retribuzione di uno o più dipendenti o presunti dipendenti operate da uno o più Assicurati; oppure</p> <p>c) omessa concessione o mancato rispetto dei periodi di riposo o delle pause pasto prescritte dalla legge;</p> <p>La presente esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento USA per ritorsione.</p>
<p><b>Violazione della legislazione Biometrica</b></p>	<p>Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, basato su o attribuibile a qualsiasi violazione della legislazione USA sulla protezione dei dati e relativa ai dati biometrici.</p>
<p><b>OFAC</b></p>	<p>Se in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sia capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.</p>
<p>Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza, alle eventuali Appendici e alle definizioni in esse contenute.</p>	



### Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:</p> <p><b>AIG Europe SA</b>  <b>Financial Lines Claims</b>  <b>Piazza Vetra n.17</b>  <b>20123 Milano</b>  <b>Italia</b></p> <p>oppure all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:denunce.sinistri@aig.com">denunce.sinistri@aig.com</a>  - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p>
	<p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto</p>

	di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.</p> <p>L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p> <p>Mancato pagamento delle polizze / certificati locali.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi e per effetti dell'art. 1272 del Codice Civile, la contraente della presente polizza master ("Contraente") assume (nei confronti delle compagnie locali emittenti ("Compagnie locali")) l'obbligo di corrispondere tutti i premi dovuti dalle società controllate / partecipate /succursali / sede secondarie assicurate ("Premi" e "Società locali") per le quali siano emessi, nell'ambito del programma multinazionale, polizze locali o certificati locali ("Polizze locali"). In caso di mancato pagamento da parte delle Società locali dei Premi dovuti in base alle Polizze locali, la Contraente si farà carico e dovrà effettuare il pagamento dei detti Premi, direttamente a favore delle Compagnie locali, decorsi 30 giorni dalla data nella quale i Premi sono dovuti, senza necessità di preventiva escussione della Società locale inadempiente. La Società locale inadempiente non è liberata dalla sua obbligazione.</li> <li>2. La Compagnia che emette la presente polizza master ("Compagnia della master"), qualora richiesta in tal senso dalle Compagnie locali, potrà alternativamente richiedere che il pagamento dei Premi sia effettuato dalla Contraente alla Compagnia della master medesima, curando la successiva trasmissione alle Compagnie locali.</li> <li>3. Qualora: <ul style="list-style-type: none"> <li>le Polizze locali siano risolte, per mancato pagamento del Premio, in forza di previsioni delle medesime Polizze locali e delle leggi ad esse applicabili; ed inoltre</li> </ul> </li> </ol>
---------------	---

	<p>(i) la Compagnia della master sia autorizzata ad operare nel Paese di emissione della Polizza locale risolta per mancato pagamento del Premio, in regime di libera prestazione di servizi, “non-admitted is permitted” o altri regimi analoghi,</p> <p>la Contraente dovrà corrispondere alla Compagnia della master un premio sostitutivo (“Premio Sostitutivo”) pari al Premio dovuto in forza della Polizza locale risolta per mancato pagamento Premio (ai fini del calcolo, al Premio netto della Polizza locale si applicherà la tassazione indicata dalla Compagnia della master). A fronte del pagamento del predetto Premio Sostitutivo, la presente polizza master presterà la copertura che sarebbe stata offerta dalla Polizza locale. Ai fini di cui sopra, la Contraente emetterà apposita appendice. Inoltre, la Contraente dovrà altresì corrispondere alla Compagnia della master i corrispettivi pagati dalla Compagnia della Master per l’emissione delle polizze locali. La Compagnia della master si riserva di subordinare la copertura di cui al presente paragrafo 3 alla sottoscrizione di un warranty statement.</p>
<b>Rimborso</b>	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p>La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda se il premio è stato integralmente pagato; altrimenti avrà inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.</p> <p>In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o mediante pec spedita all’indirizzo <a href="mailto:insurance@aigeurope.postecert.it">insurance@aigeurope.postecert.it</a> almeno 30gg prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze che possano generare una Richiesta di Risarcimento, la polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata per un anno e così per una ulteriore annualità, fino ad una durata complessiva di 3 (tre) anni. Alla scadenza dei 3 (tre) anni sopra indicati, la copertura cessa salvo che il Contraente richieda all’Assicuratore di rinnovare la Polizza per una o più annualità previo invio da parte del Contraente delle informazioni necessarie per la valutazione del rinnovo e previo pagamento del Premio che sarà comunicato dall’Assicuratore. L’Assicuratore si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di non accettare tale richiesta di rinnovo.</p>
<b>Sospensione</b>	<i>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</i>

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
<b>Risoluzione</b>	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato
<b>Scadenza</b>	Il Contraente può evitare il rinnovo automatico annuale della polizza previsto sino alla scadenza di 3 anni dalla conclusione della stessa, inviandone apposita richiesta scritta tramite lettera raccomandata o mediante pec spedita all'indirizzo <a href="mailto:insurance@aigeurope.postecert.it">insurance@aigeurope.postecert.it</a> , entro 30gg da ciascuna scadenza prevista.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>
Alle società che intendono assicurare i rischi relativi alla responsabilità civile propria e dei manager nonché la responsabilità derivante da rapporti di lavoro.

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 22,57%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

<b>COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:</p> <p><b>AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia</b>  <b>Servizio Reclami</b>  <b>Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano</b>  <b>Fax 02 36 90 222</b>  <b>e-mail: <a href="mailto:servizio.reclami@aig.com">servizio.reclami@aig.com</a></b>  <b>pec: <a href="mailto:servizio.reclami@aigeurope.postecert.it">servizio.reclami@aigeurope.postecert.it</a></b></p> <p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del</p>

	<p>reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p><b>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)</b></p> <p>Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</a> .</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> </ol>

	<p>c) breve descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.</p> <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
<p><b>Al Commissariat aux assurances (CAA)</b></p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti:  <b>The Commissariat aux Assurances</b>  11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg,  Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, <a href="mailto:caa@caa.lu">caa@caa.lu</a>  Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:  <a href="http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges">http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges</a>.  Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Arbitrato</b></p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</p>

<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b>www.giustizia.it</b> (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: <a href="http://www.aig.lu/">http://www.aig.lu/</a> . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm</a>), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> <p>Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: <a href="http://ec.europa.eu/odr">http://ec.europa.eu/odr</a>. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è <a href="mailto:servizio.reclami@aig.com">servizio.reclami@aig.com</a>.</p>
<p><b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</b></p>	

**SCHEDA DI POLIZZA – PRIVATE EDGE BANCASSURANCE AMMINISTRAND&O**

Ove sia indicato un *massimale* aggregato per una *Copertura Assicurativa*, l'ammontare indicato per tale *Copertura Assicurativa* sarà da considerarsi come la massima esposizione per tale copertura assicurativa (in aggregato per l'intero periodo di polizza o periodo di osservazione se attivato)

<b>Sottolimiti</b>		
<b>1.1 - Responsabilità del Manager</b>		<b>Sottolimito aggregato annuo</b>
1.2 (ii)	Costi di difesa della persona assicurata per inquinamento	€ 100.000,00
<b>Copertura Assicurativa</b>		<b>Sottolimito aggregato annuo</b>
<b>1.2 - Responsabilità della società</b>		
1.2 (ii)	Costi di difesa della società per inquinamento	€ 100.000,00
1.2 (iii)	Inadempimento contrattuale	€ 100.000,00
1.2 (iv)	Responsabilità verso terzi	€ 100.000,00
1.2 (v)	Furto di identità	€ 100.000,00
1.2 (vi)	Spese relative alle pubbliche relazioni in caso di evento di crisi	€ 100.000,00
<b>Estensioni</b>		
2.2	Decesso di cui sia responsabile la società - Spese per pubbliche relazioni - Enti assicurati	€ 100.000,00
2.2	Decesso di cui sia responsabile la società - Spese per pubbliche relazioni - Persona assicurata	€ 100.000,00
2.3	Lesioni fisiche e danni ai beni – Enti assicurati	€ 100.000,00
2.3	Lesioni fisiche e danni ai beni – Persona assicurata	€ 100.000,00
2.5	Costi di emergenza	il limite per costi di difesa relativo a ciascuna copertura, pari al 25% del massimale; in ogni caso l'ammontare dei costi di difesa non potrà superare € 2 Milioni in aggregato per tutte le coperture

2.8 (i)	Costi per l'assistenza e per la consulenza fiscale relativi all'estradizione	€ 100.000,00				
2.8 (ii)	Spese per le pubbliche relazioni relative all'estradizione	€ 100.000,00				
2.10	Spese per le pubbliche relazioni	€ 100.000,00				
2.11	Presenza in udienza	€ 100.000,00				
2.12	Accesso di consulenza legale gratuita	Non operante				
I sottolimiti indicati rappresentano l'ammontare totale pagabile ai sensi di tutte le Coperture Assicurative e le Estensioni combinate.						
<b>Ripristino del Massimale per Copertura Assicurativa 1.1 (iii)</b>	Sempre operante					
Indennizzo ulteriore per i membri del consiglio di amministrazione del contraente	Pari al 10% del massimale indicato per la copertura assicurativa 1.1 Responsabilità del manager con il massimo di € 1.000.000,00 Verrà garantito un unico ripristino del massimale per un nuovo sinistro in caso, in caso di esaurimento del massimale di polizza.					
<b>Territorialità</b>						
<b>1.1</b> Responsabilità del manager	Mondo Intero Escluso Usa e Canada					
<b>1.2</b> Responsabilità della società	Europa					
<b>1.3</b> Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro	Italia					
<b>Periodo di osservazione:</b>	<b>Premio</b> (espresso in % dell'intero premio annuale in corso al momento della scadenza del periodo di polizza).					
- copertura 1.1. Responsabilità dei Managers	<b>1 anni</b>	<b>2 anni</b>	<b>3 anni</b>	<b>4 anni</b>	<b>5 anni</b>	<b>6 anni</b>
	30%	60%	90%	120%	150%	160%
- copertura 1.2. Responsabilità della Società	<b>1 anni</b>		<b>2 anni</b>			
	60%		100%			
- copertura 1.3. Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro	<b>1 anno</b>		<b>2 anni</b>			
	60%		100%			

## Private Edge Bancassurance Amministrand&o

<b>1. Coperture assicurative</b>	<b>3</b>
1.1 Copertura della Responsabilità del Manager	3
1.2 Copertura della Responsabilità della Società	3
1.3 Copertura della Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro	4
<b>2. Estensioni</b>	<b>5</b>
2.1 Istruttorie e inchieste preliminari	5
2.2 Corporate Manslaughter	5
2.3 Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni	5
2.4 Altra assicurazione - Polizza spese legali	6
2.5 Costi di emergenza	6
2.6 Periodo di osservazione	6
2.7 Periodo di osservazione di run-off per persone assicurate che vanno in pensione	6
2.8 Assistenza relativa all'extradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni	6
2.9 Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale	7
2.10 Spese per pubbliche relazioni	7
2.11 Presenza in udienza	7
2.12 Accesso a consulenza legale gratuita	7
2.13 Nuova controllata	8
<b>3. Definizioni</b>	<b>8</b>
<b>4. Esclusioni</b>	<b>18</b>
4.1 Condotta	18
4.2 Richieste di risarcimento e circostanze precedenti	19
4.3 Lesioni fisiche e / o danni ai beni	19
4.4 Richiesta di risarcimento U.S.A. avanzata da Assicurati	19
4.5 Bis. Licenziamento collettivo e ristrutturazioni	19
4.5 Inquinamento	20
4.6 Diritti di proprietà intellettuale	20
4.7 Le pratiche anticoncorrenziali	20
4.8 Responsabilità derivanti da rapporti di lavoro	20
4.9 Servizi professionali	20
4.10 Benefit previdenziali	21
4.11 Contratto	21
4.12 Procedimenti sanzionatori	21
a) legislazione in materia di salute e sicurezza;	21
4.13 ERISA	21
4.14 Difetto di sicurezza e Violazione della privacy	21
4.15 FLSA (FAIR LABOR STANDARDS ACT)	21
4.16 Violazione della Legislazione Biometrica	22
<b>5. Richieste di risarcimento</b>	<b>22</b>
5.1 Denuncia di richieste di risarcimento e circostanze - Clausola "Claims made and reported"	22
5.2 Richieste di risarcimento e circostanze collegate	23
5.3 Difesa e liquidazione	23
5.4 Distribuzione	24
5.5 Pagamento di costi	24
5.6 Surroga	24
5.7 OFAC	25
5.8 Precisazione Controllate Estere	25
<b>6. Massimali e franchigie</b>	<b>25</b>
6.1 Massimale	25
6.2 Franchigia	25
<b>7. Condizioni generali</b>	<b>26</b>

7.1	Pagamento del <i>premio</i> e decorrenza della garanzia .....	26
7.2	Rinnovo dell'assicurazione.....	26
7.3	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	27
7.4	Modifiche di Polizza.....	27
7.5	Non annullabilità.....	27
7.6	Risoluzione.....	27
7.7	Natura divisibile della polizza.....	27
7.8	Altre assicurazioni e indennizzo.....	27
7.9	Variazioni del rischio .....	28
7.10	Controversie .....	28
7.11	Denuncia e poteri .....	28
7.12	Divieto di cessione del contratto .....	28
7.13	Legge applicabile .....	28
7.14	Diritti dei terzi.....	28
7.15	Rubriche, Titoli, altri riferimenti.....	29
7.16	Reclami .....	29
<b>8.</b>	<b>Allegati .....</b>	<b>32</b>

## Avvertenze

Polizza claims made and reported - Tutte le coperture assicurative di questa polizza sono prestate solo per *Richieste di risarcimento* rivolte per la prima volta all'Assicurato durante il *Periodo di assicurazione* o durante il *Periodo di osservazione*, e da questi denunciate all'Assicuratore nel *Periodo di assicurazione* o nel *Periodo di osservazione* (ove applicabile e vigente) o al più tardi (se successivo) entro il novantesimo giorno da quando la *Richiesta di risarcimento* è stata avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato, secondo quanto previsto da questa polizza ed in particolare all'articolo 5.1 - Denuncia di richieste di risarcimento e circostanze.

Ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni" e delle relative norme di attuazione, nella presente polizza vengono riportate in grassetto, fra le altre, le clausole che contengono decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, ovvero oneri a carico del *Contraente* o dell'Assicurato.

A richiesta facoltativa del *Contraente*, l'Assicuratore si obbligherà a difendere l'Assicurato dalla *Richiesta di risarcimento* rivolta contro di lui, in conformità a quanto previsto all'art. 5.3 delle Condizioni Generali - Difesa e Liquidazione.

A condizione che sia pagato il relativo premio nel termine concordato tra le parti, l'Assicuratore ed il *Contraente* stipulano quanto segue:

### 1. Coperture assicurative

#### 1.1 Copertura della Responsabilità del Manager

##### (i) **Manager**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per il *Danno* che a lui derivi da qualsivoglia *Richiesta di risarcimento* connessa alla *Responsabilità del manager*.

##### (ii) **Rimborso alla società**

L'Assicuratore indennizzerà ciascuna Società di quanto la stessa paghi a ciascun *Manager* al fine di tenerlo indenne dal *Danno* derivante da una *Richiesta di risarcimento* connessa alla *Responsabilità del manager*.

##### (iii) **Ripristino del massimale**

Laddove il massimale sia stato esaurito da uno o più sinistri precedenti, l'Assicuratore accorderà il ripristino del massimale, indennizzando ciascun *Amministratore* membro del consiglio di amministratore del *Contraente* per qualsiasi *Danno* che non sia indennizzato dalla Società, nei limiti del *Massimale Ulteriore*. La presente copertura si applicherà esclusivamente al *Danno* che non sia una *Richiesta di risarcimento* o una circostanza connessa come descritte nell'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate.

#### 1.2 Copertura della Responsabilità della Società

##### (i) **Responsabilità della società**

L'Assicuratore indennizzerà a ciascuna Società il *Danno* che derivi da una *Richiesta di risarcimento* connessa alla *Responsabilità della società*.

##### (ii) **Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento**

L'Assicuratore indennizzerà a ciascuna Società i Costi di difesa che derivino da una qualsiasi Richiesta di risarcimento connessa ad una Situazione di inquinamento.

**(iii) Inadempimento contrattuale**

Ferma l'esclusione di cui all'articolo 4.11, l'Assicuratore indennizzerà a ciascuna Società i Costi di difesa che derivino da una Richiesta di risarcimento connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna Società (in forma scritta o orale).

**(iv) Responsabilità verso terzi dovuta alla infedeltà o alla frode di un dipendente.**

L'Assicuratore indennizzerà a ciascuna Società i Costi di difesa che derivino da una Richiesta di risarcimento rivolta contro tale Società da un ente terzo ove:

- a) una simile Richiesta di risarcimento sia connessa con una qualsiasi perdita patrimoniale direttamente sofferta da parte di tale ente terzo; e
- b) una simile perdita patrimoniale derivi direttamente da qualsivoglia atto illecito o fraudolento commesso da un Dipendente di tale Società che agisca in concorso con un amministratore, dirigente, direttore, amministratore fiduciario o Dipendente di tale ente terzo, con l'intento di ottenere un guadagno personale illecito per lo stesso Dipendente o un'altra persona, a danno dell'ente terzo.

**(v) Furto di identità**

Se un soggetto diverso da una Persona assicurata stipula un accordo con un ente terzo che fraudolentemente si finge una Società, l'Assicuratore dovrà pagare tutti gli onorari, i costi e le spese **concordate preventivamente con la Società** per accertare l'accadimento di tale fraudolento furto di identità, nel caso in cui il soggetto frodato intendesse far valere il sopramenzionato accordo contro la Società.

**(vi) Evento di Crisi**

L'Assicuratore indennizzerà all'Ente assicurato onorari, costi e spese **ragionevoli** per Consulenti in materia di pubbliche relazioni incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un Ente assicurato in relazione ad un Evento di crisi.

**Fermo restando quanto previsto dall'art. 1917 comma 3 del Codice Civile, applicabile limitatamente al punto (iv), le coperture illustrate negli articoli da 1.2 (ii) a 1.2 (vi) inclusi sono soggette ai sottolimiti indicati nella scheda di polizza.**

**1.3 Copertura della Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro**

**(i) Responsabilità derivante da rapporti di lavoro**

L'Assicuratore indennizzerà a ciascuna Società il Danno derivante da qualsiasi Richiesta di risarcimento connessa alla Responsabilità derivante da rapporti di lavoro.

**(ii) Rinuncia alla franchigia**

Ai sensi di questa polizza nessuna Franchigia si applicherà in relazione alle Richieste di risarcimento connesse a Responsabilità derivante da rapporti di lavoro, purché:

- a) la Società abbia in essere una formale procedura scritta per la gestione delle lamentele dei lavoratori;

b) con riferimento alla lite che fonda la *Richiesta di risarcimento*, la *Società* abbia seguito il consiglio del *Team di assistenza legale* sin dal momento in cui è stata attivata per la prima volta la formale procedura scritta della *Società*, predisposta per la gestione delle lamentele dei lavoratori.

## 2. Estensioni

Applicabili a tutti i *Danni* coperti ai sensi di tutte le Coperture Assicurative indicate sulla scheda di polizza come operanti e per le quali sia stato pagato il relativo premio nel termine stabilito dalle parti, salvo ove diversamente previsto. Le Estensioni di Copertura non si applicheranno ad alcun *Ente assicurato* ove sia stata acquistata la sola Copertura Assicurativa 1.1.

### 2.1 Istruttorie e inchieste preliminari

L'Assicuratore indennizzerà gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli e necessari** di ciascuna *Persona assicurata* direttamente sostenute dalla stessa con riferimento a:

- (i) qualsivoglia *Inchiesta preliminare*;
- (ii) la preparazione di qualsiasi memoria scritta o resoconto ad un'*Autorità pubblica* in connessione con qualsiasi *Inchiesta preliminare*;
- (iii) le attività di preparazione e partecipazione ad un'*Investigazione*,

ad eccezione di quanto corrispondente alla remunerazione di qualsiasi *Persona assicurata*, al costo corrispondente al tempo impiegato dalle stesse, ovvero ai costi fissi o alle spese generali di un *Ente assicurato*. Tutti i *danni* coperti ai sensi della presente estensione di copertura saranno considerati indennizzati ai sensi della Copertura Assicurativa 1.1 - Responsabilità del manager e saranno soggetti pertanto al relativo massimale.

### 2.2 Corporate Manslaughter

- (i) L'Assicuratore rimborserà alla Persona Assicurata i *Costi di difesa* per *Corporate Manslaughter*, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007.
- (ii) L'Assicuratore indennizzerà, **fino all'ammontare indicato nella scheda di polizza**, gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** per *Consulenti di pubbliche relazioni*, incaricati di prestare *Servizi di pubbliche relazioni*, relativi ad una *Richiesta di Risarcimento* ovvero ad un'indagine penale per *Corporate Manslaughter*.

La copertura di cui al punto (ii) è applicabile ad un *Ente assicurato* esclusivamente ove sia stata acquistata la Copertura assicurativa 1.2 - Copertura della responsabilità della società.

### 2.3 Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni

L'Assicuratore indennizzerà i *Costi di difesa* di ciascun *Assicurato* per tutte le *Richieste di risarcimento* per *Lesioni fisiche e/o Danni ai beni*. La copertura è applicabile ad un *Ente assicurato* solo ove sia stata acquistata la Copertura Assicurativa 1.2 - Copertura della responsabilità della società e sarà soggetta ai sottolimiti specificati nella scheda di polizza.

## 2.4 Altra assicurazione - Polizza spese legali

Ove un *Assicurato*, oltre a questa polizza, abbia un'*Assicurazione delle spese legali* che presti una copertura che sia uguale ad una copertura prestata da questa polizza, in modo tale che l'*Assicurato* sia coperto per le spese legali sia da questa polizza sia dalla *Polizza spese legali*, allora l'*Assicuratore* sarà tenuto ad indennizzare tali spese legali a primo rischio **purché, prima di tale pagamento, l'Assicurato abbia comunicato per iscritto all'assicuratore l' esistenza della Polizza spese legali e la sua Richiesta di indennizzo in relazione a tali spese legali e a condizione che fornisca prova scritta all'Assicuratore di tale comunicazione.**

## 2.5 Costi di emergenza

L'*Assicuratore* coprirà anche i *Costi di difesa* riguardanti una *Richiesta di risarcimento* relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto, fino all'ammontare indicato nella scheda di polizza.

## 2.6 Periodo di osservazione

Il *Contraente* avrà diritto ad un *Periodo di osservazione*:

- (i) di 90 giorni, applicabile in via automatica, se questa polizza non è rinnovata o sostituita con una simile; o
- (ii) indicato nella scheda di polizza per le diverse Coperture Assicurative operanti, **a condizione che il Contraente lo richieda per iscritto e paghi il premio addizionale previsto, non oltre 30 giorni dopo la scadenza del Periodo di polizza.**

**Il Periodo di osservazione non è soggetto ad alcuna cessazione anticipata e non si applica in caso di compimento di un'Operazione.** Tuttavia, in quest'ultimo caso, a seguito di richiesta scritta da parte del *Contraente*, l'*Assicuratore* avrà facoltà di fornire un'offerta per un *Periodo di osservazione di run-off*

Nel valutare questa richiesta, l'*Assicuratore* avrà diritto a richiedere qualsiasi informazione e documentazione ritenga necessaria al fine di poter offrire i termini e condizioni ritenuti a suo avviso più appropriati.

## 2.7 Periodo di osservazione di run-off per persone assicurate che vanno in pensione

L'*Assicuratore* presterà:

- (i) un *Periodo di osservazione* illimitato per qualsiasi *Manager*, che va in pensione, dà le dimissioni, o cessa dalla carica per naturale scadenza del mandato prima di o durante il *Periodo di polizza*, **per motivi diversi da un'Operazione, e purché:**
  - a) la copertura acquistata ai sensi di questa polizza non sia rinnovata o sostituita; ovvero
  - b) ove la copertura acquistata ai sensi di questa polizza sia rinnovata o sostituita, tale polizza di rinnovo o sostituzione non presti un periodo di osservazione per la denuncia di fatti pregressi di almeno 6 anni per tale soggetto.

## 2.8 Assistenza relativa all'extradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni

L'*Assicuratore* indennizzerà, **fino all'ammontare indicato nella scheda di polizza**, gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenuti da ciascuna *Persona assicurata* per ciascuna delle prestazioni rese dai soggetti di cui ai punti (i) e (ii) sotto:

- (i) legali riconosciuti o consulenti tributari incaricati dalla *Persona assicurata* e previamente approvati dall'*Assicuratore*, direttamente in connessione con procedure di estradizione iniziate contro tale *Persona assicurata*; o
- (ii) *Consulenti di pubbliche relazioni* che prestino *Servizi di pubbliche relazioni* in connessione con procedure di estradizione.

La presente copertura non opererà ove l'extradizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane hanno giurisdizione, di cui la *Persona assicurata* sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dalla *Persona assicurata* all'*Assicuratore*.

## 2.9 Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale

L'*Assicuratore* indennizzerà gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute da una *Persona assicurata* in relazione a qualsiasi *Procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale*.

La presente copertura non opererà ove il *Procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale* sia la conseguenza di un illecito penale di cui la *Persona assicurata* sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dalla *Persona assicurata* all'*Assicuratore*.

## 2.10 Spese per pubbliche relazioni

L'*Assicuratore* indennizzerà, **fino all'ammontare indicato nella scheda di polizza**, gli onorari, i costi e le spese per *Consulenti di pubbliche relazioni* incaricati di prestare *Servizi relativi alle pubbliche relazioni* in connessione con una *Richiesta di risarcimento*, un'*Investigazione* o una *Inchiesta preliminare* coperte, **ove tali spese non siano già espressamente coperte da altre coperture di questa polizza**.

## 2.11 Presenza in udienza

L'*Assicuratore* corrisponderà alla *Persona assicurata* gli indennizzi giornalieri di cui sotto per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso una *Corte* da parte di tale *Persona Assicurata* in connessione con ogni *Richiesta di risarcimento* assicurata, **fino all'ammontare complessivo indicato nella scheda di polizza**:

- |  |             |
|--|-------------|
| (i) per ogni Amministratore o dirigente, <i>Amministratore di un ente esterno</i> , o qualsivoglia <i>Dipendente</i> , di un <i>Ente assicurato</i> che svolga funzioni direttive o di supervisione: | Euro 300,00 |
| (ii) per qualsiasi altra <i>Persona assicurata</i> non indicata nel precedente punto (i):  | Euro 150,00 |

## 2.12 Accesso a consulenza legale gratuita

L'*Assicuratore* ha organizzato la prestazione dei seguenti servizi legali gratuiti durante il *Periodo di polizza*:

- (i) il *Team di assistenza legale* presterà assistenza ad ogni *Manager* o *Società* in materia di: diritto del lavoro, diritto della salute e della sicurezza e diritto commerciale **esclusivamente ai sensi della legge italiana**. **La copertura sarà disponibile solo ove siano state acquistate la Copertura Assicurativa 1.2 - Copertura della responsabilità della società e 1.3 - Copertura della responsabilità derivante dai rapporti di lavoro e l'assistenza legale si riferisca a Richieste di risarcimento relative a tali coperture. La consulenza legale verrà prestata, fino ad un massimo di un'ora per ciascuna domanda derivante dagli stessi fatti o da fatti connessi.**

## 2.13 Nuova controllata

Se il *Contraente*, durante il *Periodo di polizza*:

- (i) sia direttamente sia indirettamente, attraverso uno più delle sue *Controllate*, ottiene il controllo di un ente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile italiano, per esempio il *Contraente* viene a disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria dell'ente o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, dell'ente, ovvero il contraente viene ad esercitare un'influenza dominante sull'ente in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso; o
- (ii) crea un nuovo ente,

la nozione di *Controllata* si estende automaticamente a tale ente, **salvo che, al momento dell'ottenimento di tale controllo o partecipazione o della costituzione, l'ente:**

- (a) sia costituito o abbia sede legale negli Stati Uniti d'America; o**
- (b) abbia tutti o parte dei suoi *Titoli* quotati in una borsa o mercato; o**
- (c) si trovi in un paese dove nessuna società ha ancora una controllata; tale esclusione troverà applicazione esclusivamente per le garanzie 1.2, 1.3; o**
- (d) sia controllato da un ente di cui il contraente non abbia, direttamente o indirettamente, il controllo.**

## 3. Definizioni

Nella presente polizza le seguenti parole in corsivo avranno il significato descritto sotto.

### **Agente inquinante**

**Qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, irritante, tossica o pericolosa, o un contaminante, inclusi, ma senza limitazione a, asbesto, piombo, fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.**

### **Amministratore**

Un membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale del *Contraente*, ovvero, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione (in caso di adozione del sistema dualistico), ovvero del consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione (in caso di adozione del sistema monistico).

### **Amministratore di fatto**

Ogni persona fisica che, come conseguenza dell'essere un amministratore, un dirigente o un *Dipendente* di una società, è considerato un amministratore di fatto di un'altra società

### **Amministratore di un ente esterno**

Una persona fisica che, per esplicita nomina di una *società*, agisce, o ha agito o comincia ad agire durante il *Periodo di polizza* come amministratore, dirigente, direttore o simile figura in un *Ente esterno*.

### **Arbitratore**

Un arbitratore da individuarsi d'accordo fra le parti, o in assenza di accordo, da indicarsi a cura del presidente del Tribunale di Milano o, in caso di danno che si produca al di fuori della giurisdizione italiana, a cura del presidente del Tribunale del luogo dove si è sofferto il *Danno*.

### **Assicurato**

Qualsiasi *Persona assicurata* o *Ente assicurato*.

### **Assicuratore**

AIG Europe S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia.

### **Autorità Garante**

L'autorità pubblica preposta alla tutela, alla protezione, alla vigilanza del corretto uso dei dati personali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati.

### **Autorità pubblica**

Ogni regolatore, corpo disciplinare, autorità con competenze in materia penale, ente governativo, agenzia governativa, associazioni imprenditoriali di categoria riconosciute, o altri enti cui la legge attribuisca il potere di svolgere indagini circa gli affari degli *Assicurati*.

### **Benefici relativi all'impiego**

- (i) gratifiche, e fringe benefits;
- (ii) pagamenti dovuti secondo qualsiasi programma relativo a benefici previdenziali per i *Dipendenti* o fondo pensione;
- (iii) stock option o diritto di acquistare, acquisire, vendere o convertire quote o azioni di una *Società*; o
- (iii) incentivo o remunerazione differita.

### **Consulenti di pubbliche relazioni**

I consulenti di pubbliche relazioni approvati dall'*Assicuratore* ed incaricati dall'*Assicurato*.

### **Contraente**

L'ente indicato nella scheda di polizza.

### **Controllata**

Un ente:

- (i) che non ha *Titoli* quotati in mercati, regolamentati o meno; o
- (ii) del quale il *Contraente*, direttamente o indirettamente, attraverso una o più altre entità, ha il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile italiano - per esempio il contraente dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria dell'ente o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, dell'ente, ovvero il contraente esercita un'influenza dominante sull'ente in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso, al momento o prima della data di decorrenza di questa polizza.

La copertura di ogni *Controllata* o *Persona assicurata* di tale *Controllata* si applicherà solamente agli atti, errori ed omissioni commessi o in corso mentre tale ente è una *Controllata*.

### Corporate Manslaughter

Il procedimento penale nei confronti di una *Persona Assicurata* per omicidio colposo, in relazione all'attività della *Società*.

### Corte

Ogni corte presieduta da un giudice o da giudici nella quale siano esaminate o decise questioni legali o *Richieste di risarcimento*.

### Costi di difesa

- (i) Gli onorari, i costi e le spese **ragionevoli** sostenute da o per conto di un *assicurato* come costi di emergenza ai sensi della Estensione 2.5 - Costi di emergenza, o **con il preventivo consenso scritto dell'assicuratore (che non potrà essere irragionevolmente ritardato o negato)**, dopo che una *Richiesta di risarcimento* è stata avanzata, laddove tali onorari, costi e spese siano direttamente in connessione con l'indagine, difesa, liquidazione o appello.
- (ii) Onorari, costi e spese **ragionevoli** di esperti riconosciuti ingaggiati attraverso il difensore legale per preparare una perizia, una relazione, una valutazione, una diagnosi o la confutazione di una prova in connessione con la difesa di una *Richiesta di risarcimento* coperta; o
- (iii) le cauzioni necessarie per poter appellare una sentenza, il pignoramento di beni, o altri provvedimenti.

### Danno

Qualsiasi somma che l'*Assicurato* è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento*, ivi compresi i *Costi di difesa*, i costi per *Inchieste preliminari*, i costi per *Istruttorie*, le somme dovute a titolo di risarcimento danni (ivi compresi danni punitivi o esemplari), le somme dovute a titolo di rimborso dei costi o in ragione di transazioni (ivi compresi i costi e le spese legali dell'attore), gli interessi maturati prima e dopo un giudizio in relazione all'obbligazione risarcitoria o riparatoria coperta, e l'ammontare dei danni multipli che sono dovuti per effetto della moltiplicazione. L'applicazione di questa definizione relativamente ai danni punitivi, esemplari o multipli sarà disciplinata dalla legge che garantisce la più ampia copertura di questi danni. *Danno* comprende ogni somma coperta ai sensi di ogni Estensione di garanzia applicabile alla Copertura Assicurativa acquistata.

### Danno non include:

- (i) qualsiasi sanzione ed ammenda
- (ii) imposte e tasse;
- (iii) forme di remunerazione, costi del tempo di una *Persona assicurata*, o costi fissi o spese generali di un *Ente assicurato* con l'eccezione di quanto previsto all'Estensione 2.11 - Presenza in udienza;
- (iv) somme di denaro che non sono assicurabili secondo la legge applicabile alla *Richiesta di risarcimento*;
- (v) qualsivoglia somma di denaro che deve essere pagata in virtù di un atto amministrativo che impone un'adeguata alimentazione del *Fondo pensione*, ovvero un *Atto di contestazione* (ivi inclusa la *Contribution notice emesso dall'autorità pensionistica inglese*);
- (vi) costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi.

In aggiunta, con riferimento alle sole *Richieste di risarcimento* relative alla *Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro*, il termine *Danno*, non include:

- (vii) il risarcimento connesso a periodi contrattuali o legali di preavviso;
- (viii) *Benefici relativi all'impiego*;
- (ix) ogni responsabilità o costo sostenuto da un *Assicurato* per modificare una costruzione o un altro bene immobile al fine di rendere la costruzione o l'immobile più accessibile o confortevole per un disabile;
- (x) ogni responsabilità o costo sostenuto in relazione a qualsiasi seminario, politica o programma aziendale, con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connesso ad una *Richiesta di risarcimento* derivante da rapporti di lavoro o i costi di reintegrazione di un *Dipendente*.

#### Data di continuità

La data corrispondente indicata nella scheda di polizza.

#### Dati Biometrici

informazioni o dati descritti all'interno di:

- (i) la definizione di "Informazioni biometriche" nel Biometric Information Privacy Act (uno statuto dello stato dell'Illinois negli Stati Uniti d'America); o
- (ii) qualsiasi definizione analoga di qualsiasi altra legislazione statunitense sulla protezione dei dati.

#### Dati

Informazioni digitali o digitalizzate memorizzate in forma elettronica oppure supporti digitali. Ai fini della presente appendice i *Dati* non sono beni materiali.

#### Dati personali

Informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile.

Rientrano nella definizione di *Dati personali* il nome, il codice identificativo utilizzato online, il recapito telefonico, il numero di carta di credito o di debito, le informazioni relative al conto e altre informazioni bancarie, le informazioni sanitarie e ogni altra informazione riguardante una persona fisica, protetta ai sensi della *Normativa in materia di protezione dei dati*.

#### Dati societari

Informazioni di un soggetto *terzo* non accessibili al pubblico (compresi segreti commerciali, dati, progetti, previsioni, formule, prassi, processi, registri, relazioni e documenti) e protette in forza di legge o di contratto.

#### Detentore di informazioni

Un soggetto *Terzo*:

- (i) al quale una *Società* abbia fornito *Dati personali* o *Dati societari*; oppure
- (ii) che abbia ricevuto *Dati personali* o *Dati societari* per conto di una *società*.

### Difetto di sicurezza

- (i) Qualsiasi intrusione in, accesso non autorizzato (compreso l'utilizzo, da parte di un soggetto non autorizzato, di credenziali autorizzate) a, oppure uso non autorizzato (anche da parte di un soggetto con accesso autorizzato) di un *Sistema informatico aziendale*, anche quando l'evento determini o non riesca a mitigare:
  - (a) un attacco da "blocco di servizio" o un'interruzione di accesso; oppure
  - (b) la ricezione o la trasmissione di un codice maligno, di software maligni o di virus;
- (ii) la perdita di *dati* derivante dalla sottrazione fisica o dalla perdita di hardware posto sotto il controllo di una *Società*; oppure
- (iii) la riprogrammazione non autorizzata o la corruzione di software (compreso firmware) tale da rendere non funzionale o non utilizzabile per la finalità prevista un *Sistema informatico aziendale* o qualsiasi relativo componente.

### Dipendente

- (i) ogni persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente in una *Società*, che lavora in base ad un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che la *Società* ha il diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative, e che la *società* remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni; o
- (ii) qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture della *Società*, se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione della *Società* ed è remunerata dalla *società* alla stessa maniera indicata per i *Dipendenti* di cui al precedente punto (i).

### Ente assicurato

Qualsiasi *Società*.

### Ente esterno

Un ente, ivi compreso ogni ente no profit, **diverso da:**

- (i) **una *Controllata*;**
- (ii) **un ente che è stata costituito o ha sede negli Stati Uniti d'America;**
- (iii) **una banca, una camera di compensazione, un istituto di credito, un organismo di investimento collettivo del risparmio, una società di investimento, una società di consulenza finanziaria o una società di gestione del risparmio altrui, fondo di investimento, o mutualistico, fondo di private equity o una società di venture capital, una società di intermediazione mobiliare, un'assicurazione o altra società simile; o**
- (iv) **società i cui *Titoli* sono quotati in un mercato;**

a meno che non sia indicato come un *Ente esterno* in un'appendice di questa polizza.

### Evento di crisi

Ciascuno dei seguenti eventi imprevisti che accadono durante il *Periodo di polizza* ove, secondo la prudente opinione dell'amministratore delegato del *Contraente*, l'evento ha potenzialmente la capacità di avere un impatto significativo sui ricavi consolidati annuali della *Società* o sulla reputazione della *Società*, in mancanza di una appropriata gestione dello stesso:

- (i) l'improvvisa e inaspettata morte o invalidità di un Amministratore o di un dirigente;
- (ii) la condanna penale di un qualsivoglia Amministratore o dirigente;
- (iii) la perdita di un cliente, di un contratto o di un credito fondamentale;
- (iv) violenze del *Dipendente* sul luogo di lavoro;
- (v) il primo accesso non autorizzato nei sistemi informatici della *Società* ad emergere;
- (vi) il ritiro o il boicottaggio di qualsiasi prodotto;
- (vii) un disastro dovuto ad errore umano;
- (viii) una indagine penale o dovuta ad una frode; o
- (ix) una qualsiasi *Richiesta di risarcimento*.

**Evento di crisi non comprende un evento che influisce sul settore cui appartiene la Società in generale e non sulla Società, singolarmente considerata.**

#### **Fondo pensione**

- (i) ogni fondo passato presente o futuro relativo erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale per i *Dipendenti*;
- (ii) qualsiasi fondo pensione passato o presente, fondato, gestito, o sponsorizzato da una *Società* per il solo vantaggio dei suoi *Dipendenti*, a condizione che lo stesso sia specificamente e nominalmente indicato nella scheda di polizza; o
- (iii) un qualsiasi fondo pensione, ovvero erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale fuso, trasferito o chiuso prima o durante il *Periodo di polizza*, nei limiti di cui al successivo articolo 7.5; e, infine,
- (iv) un qualsiasi *Fondo pensione*, erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale creato o acquisito dal *ntraente* durante il *Periodo di polizza*.

#### **Franchigia**

**L'ammontare indicato nella scheda di polizza.**

#### **Inchieste preliminari**

- (i) accesso o visita in loco ad un *Ente assicurato* da parte di un'*Autorità pubblica* che accada per la prima volta durante il *Periodo di polizza* che determina la produzione, l'esame, la copia e la confisca di documenti o interrogatorio ad una *Persona assicurata*; o
- (ii) ogni notificazione formale da parte di un *Ente assicurato* ad un'*Autorità pubblica*, inviata per la prima volta durante il *Periodo di polizza*, ove l'*Ente assicurato* ragionevolmente ritenga che:
  - a) sia stata commessa una grave violazione dei doveri legali o regolamentari dell'*Ente assicurato*, ovvero la stessa potrebbe essere stata commessa o potrebbe accadere in un futuro prossimo; o
  - b) sia accaduto un evento che l'*ente assicurato* ragionevolmente ritiene sia un evento del quale l'*Autorità pubblica* deve essere informata, in conformità con quanto previsto nella disciplina regolamentare relativa all'attività di vigilanza dell'*Autorità pubblica*.

#### **Inquinamento**

**Ogni scarico, dispersione, rilascio, fuga effettiva, asserita o minacciata di un *Agente inquinante*; o qualsivoglia ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione di *Inquinanti*, materiale nucleare o rifiuti nucleari.**

## Investigazione

Qualsiasi audizione, esame, investigazione da parte di un'*autorità pubblica* negli affari di un *ente assicurato* o di un *ente esterno*, o una *persona assicurata* del predetto ente, la quale si intenderà iniziata a partire dal momento in cui la *persona assicurata* riceva, durante il *periodo di polizza*, atti o documenti:

- (i) che richiedano loro di presentarsi presso o di produrre documenti a favore di un'*autorità pubblica*; o
- (iv) li identifichi per iscritto come soggetti passivi dell'audizione, esame, investigazione da parte di un'*autorità pubblica* che procede all'indagine.

## Informazioni riservate

*Dati societari* e dati personali affidati a, custoditi da o posti sotto il controllo di una *società* o di un *Detentore di informazioni* o di cui una *Società* sia responsabile per legge.

## Interessato

Qualsiasi persona fisica i cui *Dati* personali siano state oggetto di raccolta, conservazione o trattamento da parte o per conto di una *Società*.

## Legislazione USA sulla protezione dei dati

Qualsiasi legge o regolamento federale, statale o locale degli Stati Uniti d'America, o di uno qualsiasi dei suoi territori o possedimenti, relativo alla regolamentazione o all'applicazione della protezione dei dati personali o della privacy dei dati personali.

## Lesioni fisiche e/o danni ai beni

**Infortunio, malattia, infermità, morte o sofferenze psichiche di una persona fisica; o danno a, distruzione, rottura o perdita d'uso di qualsivoglia bene.**

## Manager

Ogni persona fisica che è stata, è o durante il *Periodo di polizza* diventa:

- (i) amministratore (*i.e.*, il membro del consiglio di amministrazione o di altro equivalente organo di amministrazione di una società, anche in ordinamenti stranieri) o dirigente di una *Società*, **ma non un revisore contabile esterno di una società o l'organo di una procedura legata all'insolvenza di una società;**
- (ii) un *Dipendente* della società;
- (iii) un *Amministratore di fatto*;
- (iv) un amministratore occulto (shadow director)
- (v) un *Amministratore di un ente esterno*;
- (vi) Membro del Collegio Sindacale o di altro equivalente organo di controllo di una società, anche in ordinamenti stranieri);
- (vii) Membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- (viii) Direttore generale ex art. 2396 c.c.;

- (ix) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998;
- (x) Compliance officer;

**ma solo quando e nella misura in cui questo *Manager* agisce in nome e per conto della *Società* ed esercita le funzioni di cui ai punti (i) - (x) di cui sopra.**

- (xi) la nozione di *Manager* è estesa fino ad includere:
    - a) il coniuge o convivente more uxorio (ivi compresa ogni unione civile con persone dello stesso sesso, ove esistenti); e
    - b) il tutore, gli eredi, i rappresentanti legali, curatori di una persona deceduta, incapace, insolvente o di un patrimonio sottoposto a procedure derivanti da insolvenza,
- del *Manager* indicato nei punti da (i) a (v) di cui sopra con riferimento agli atti, agli errori o alle omissioni, di tale *Manager*.

### **Massimale**

**Le somme indicate nella scheda di polizza.**

### **Massimale Ulteriore**

L'ammontare specificato nella scheda di polizza che è disponibile, nei termini indicati dall'articolo 1.1 Responsabilità del manager - (iii) Ripristino del massimale, per qualsiasi *Danno*, quando il *Massimale* originario è esaurito.

### **Normativa in materia di protezione dei dati**

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), il regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679] e qualsiasi atto legislativo successivo che li modifichi, li abroghi o li sostituisca, nonché ogni altra legge o regolamento equivalente che disciplini la regolamentazione della protezione e riservatezza dei dati e l'applicazione delle norme in materia.

### **Operazione**

**Uno dei seguenti eventi:**

- (i) il *Contraente* viene acquisito da o si fonde in o si fonde con (in modo da non essere più la controllante), o vende l'azienda o parte sostanziale della sua azienda a qualsiasi altra persona o ente, o gruppo di persone e/o enti che agiscono in concerto; o
- (ii) qualsiasi persona o ente che, agendo da sola o in concerto con una o più persone o entità, acquisisce il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti del *Contraente* o il controllo della nomina degli amministratori che sono in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione del *Contraente*; o
- (iv) una *Società* che quota i suoi *Titoli* in qualsiasi mercato.
- (iv) l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del *Contraente* a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale.

### **Periodo di osservazione**

Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del *Periodo di polizza* durante il quale può essere denunciata per iscritto all'Assicuratore una *Richiesta di risarcimento* rivolta all'Assicurato per la prima volta in questo periodo o nel *Periodo di polizza*, con riferimento ad un atto, errore o omissione che accade prima della scadenza del *Periodo di polizza*.

### **Periodo di polizza**

Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nella scheda di polizza.

### **Persona assicurata**

Qualsiasi *Manager*

### **Polizza spese legali**

Una polizza che presta esclusivamente o principalmente una copertura delle spese legali.

### **Procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale**

Ogni procedimento iniziato contro una *Persona assicurata* da un'*Autorità pubblica* volto a determinare:

- (i) la confisca, l'espropriazione, la sospensione o il blocco dei diritti di proprietà di beni mobili o immobili di una *persona assicurata*;
- (ii) un diritto di prelazione o di pignoramento sui beni mobili o immobili della *Persona assicurata*;
- (iii) un divieto temporaneo o permanente per la *persona assicurata* di detenere una carica o svolgere una funzione di amministratore o dirigente;
- (iv) una restrizione della libertà di tale *persona assicurata* che imponga uno specifico domicilio o la detenzione;
- (v) l'espulsione di una *Persona assicurata* in seguito alla revoca, per qualsiasi ragione diversa dalla condanna per un reato, di un titolo adeguato, in corso di validità, e legittimo ai fini della permanenza quale immigrato.

### **Responsabilità del manager**

Ogni effettivo o asserito:

- (i) atto, errore o omissione di un *Manager* o che derivi esclusivamente dallo svolgimento di funzioni direttive e di supervisione
- (ii) *Responsabilità derivante da rapporti di lavoro* di un *Manager*.

Con riferimento esclusivo alle azioni sociali di responsabilità, è responsabilità del manager ogni presunto atto, errore od omissione.

In deroga al disposto dell'art. 1900 del codice civile italiano la copertura opera anche per colpa grave

## Responsabilità della società

Ogni responsabilità, effettiva o asserita, derivante da ogni atto, errore o omissione della *Società*, con esclusione della **Responsabilità derivante da rapporti di lavoro**.

## Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro

Qualsiasi responsabilità derivante da ogni atto, errore od omissione effettivo o asserito, in relazione a:

- (i) l'impiego di qualsiasi passato, presente o futuro *Dipendente* o *Persona assicurata* di una *Società*;
- (ii) la possibile assunzione di una persona;
- (iii) molestie o discriminazione contro qualsiasi terzo che non è un *Dipendente*.

## Richiesta di risarcimento

- (i) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla *Società* o da un *Assicurato*, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un *Assicurato* la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi *Atto illecito* specificato;
- (ii) un procedimento civile, regolamentare, di mediazione, amministrativo o arbitrale, ivi compresa una domanda riconvenzionale che abbia ad oggetto un risarcimento o la pronuncia di qualsivoglia altro rimedio riparatorio da parte del giudice;
- (iii) un procedimento penale;

relativi ad uno specifico atto, errore o omissione.

- (iv) (limitatamente all'estensione di copertura di cui all'articolo 2.8) un procedimento di estradizione;
- (v) (limitatamente all'estensione di copertura di cui all'articolo 2.9) un *Procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale*.

## Richiesta di risarcimento U.S.A.

Una **richiesta di risarcimento promossa o sostenuta entro la giurisdizione degli, o ai sensi delle leggi degli, Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti.**

## Servizi di pubbliche relazioni

I servizi prestati dai *Consulenti di pubbliche relazioni* al fine di mitigare l'effetto negativo o il potenziale effetto negativo sulla reputazione di una *Persona assicurata*.

## Sistema informatico aziendale

- (i) Hardware, software o relativi componenti, collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna oppure collegati attraverso dispositivi di archiviazione dati o altri dispositivi periferici di proprietà di, oppure gestiti, controllati o noleggiati da una *società*;
- (ii) qualsiasi hardware, software o relativo componente di cui al predetto punto, facente parte di un sistema di controllo industriale, compresi i sistemi di supervisione e acquisizione dati (SCADA);
- (iii) un dispositivo utilizzato da un dipendente secondo il principio "Bring Your Own Device" utilizzato per accedere a qualsiasi dei predetti hardware, software o relativi componenti o ai *dati* in essi contenuti; e
- (iv) qualsiasi servizio su cloud o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato da una *società* e gestito da un **terzo** prestatore di servizi in virtù di un contratto scritto concluso tra detto **terzo** prestatore di servizi e una *società*.

## **Società**

Il *Contraente* o una qualsiasi *Controllata*.

## **Team di assistenza legale**

La persona che, su richiesta della *Persona assicurata*, verrà incaricata di fornire la prestazione in garanzia da AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

## **Terzo**

Qualsiasi persona fisica o giuridica ad eccezione di:

- (i) qualsiasi *Assicurato*; e
- (ii) ogni altra persona fisica o giuridica avente un interesse finanziario nella gestione di una *Società*.

## **Titolo**

Ogni titolo che rappresenta un debito della o una partecipazione nel capitale di una *Società*.

## **Violazione della privacy**

- (i) Una *Violazione di informazioni riservate* da parte di un *assicurato* o di un *Detentore di informazioni*; oppure
- (ii) la mancata comunicazione a un *interessato* o a qualsiasi *Autorità garante* da parte di una *Società*, di una divulgazione o trasmissione non autorizzata di *Dati personali* di cui la *società* è responsabile conformemente alle prescrizioni di qualsiasi *normativa in materia di protezione dei dati*.

## **Violazione di informazioni riservate**

La divulgazione o la trasmissione non autorizzata di *Informazioni riservate*.

## **4. Esclusioni**

### **Esclusioni applicabili a tutte le Coperture Assicurative**

**L'Assicuratore non dovrà corrispondere alcun indennizzo in relazione a un *Danno*:**

#### **4.1 Condotta**

**Derivante da, basata su o attribuibile a:**

- (i) **il guadagno di profitti o vantaggi ai quali l'*assicurato* non aveva legalmente diritto;**
- (ii) **la commissione di ogni atto deliberatamente illecito o fraudolento,**

**nel caso che uno dei fatti di cui sopra è definitivamente accertato da un tribunale o da un collegio arbitrale o a seguito di un'ammissione formale per iscritto da parte dell'*Assicurato*.**

#### 4.2 Richieste di risarcimento e circostanze precedenti

Derivante da, basato su o attribuibile a:

- (i) fatti contestati in o fatti relativi agli stessi atti, errori, omissioni o contenuti in una Richiesta di Risarcimento che è stata notificata o in una circostanza di cui è stata data notifica in una polizza di cui la presente costituisce un rinnovo o una sostituzione o che segue temporalmente; oppure ancora fatti, errori ed omissioni da cui, antecedentemente alla data di continuità della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento, anche non denunciati;
- (ii) qualsiasi pendente o precedente procedimento civile, amministrativo, penale, o regolamentativo, investigazione, arbitrato o aggiudicazione conosciuto alla data di continuità, o derivante o attinente agli stessi o essenzialmente gli stessi fatti come risultanti da tali procedimenti.

#### 4.3 Lesioni fisiche e / o danni ai beni

in relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* rivolta per *lesioni personali e / o danni ai beni*. Tale esclusione non si applica a:

- (i) qualsiasi richiesta di risarcimento per sofferenza psichica connessa ad una responsabilità derivante da rapporti di lavoro; o
- (ii) l'estensione 2.3 - Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni.

#### 4.4 Richiesta di risarcimento U.S.A. avanzata da Assicurati

derivante da, basata su, o attribuibile a, qualsiasi *Richiesta di risarcimento U.S.A.* che è avanzata da o per conto di qualsiasi:

- (i) *Assicurato*; oppure
- (ii) *Ente esterno* in cui tale *persona assicurata* serve o ha servito come *Amministratore di un ente esterno*.

Tale esclusione non si applica a:

- (iii) qualsiasi *Richiesta di risarcimento* nei confronti di qualsiasi *persona assicurata*:
  - a) per ogni violazione relativa a rapporti di impiego, avanzata da qualsiasi *persona assicurata*;
  - b) avanzata da una *Persona assicurata* per contributi o risarcimenti, se la *richiesta di risarcimento* deriva direttamente da un'altra *Richiesta di risarcimento* diversamente disciplinata dalla presente polizza;
  - c) avanzata da qualsiasi precedente amministratore o dirigente o *Dipendente* di una *Società o Ente esterno*; oppure
  - d) avanzata da un curatore fallimentare, commissario liquidatore o fiduciario o liquidatore di una *Società o Ente esterno* direttamente o per conto di una *Società o Ente esterno*, o
- (iv) i *Costi di difesa* di ogni *Persona assicurata*.

#### 4.5 Bis. Licenziamento collettivo e ristrutturazioni

Di comune accordo tra le parti si conviene che l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento ne tantomeno all'anticipo dei *Costi di Difesa* qualora la *Richiesta di risarcimento/Danno* sia direttamente o

indirettamente derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione, domanda o contestazione, in sede giudiziale o stragiudiziale, relativa ad un licenziamento collettivo, collocamento in mobilità, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che impatti su più di un lavoratore, ovvero sia l'effetto di relativo provvedimento giudiziale di condanna a carico del *Contraente*.

Ai fini della presente esclusione, per licenziamento collettivo si intende qualsiasi licenziamento effettuato dal *Contraente* secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 24 L. 223 del 1991 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché qualsiasi licenziamento che, pur non effettuato secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 24 L. 223 del 1991 e successive modifiche e/o integrazioni, avrebbe dovuto essere effettuato nel rispetto di tale normativa ed ha – anche solo per tale ragione – determinato una *Richiesta di risarcimento/Danno*.

Esclusioni applicabili alle Sezioni 1.2 - Responsabilità della società e 1.3 - Copertura della responsabilità derivante da rapporti di lavoro

L'*Assicuratore* non è responsabile per i seguenti *Danni*:

#### 4.5 Inquinamento

derivanti da, basati su o attribuibili ad una situazione di inquinamento e dunque allo scarico, dispersione, rilascio, fuga, o registrazione, relativa a inquinanti, siano questi fatti reali, asseriti o minacciati, o qualsiasi ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione degli inquinanti. Questa esclusione non si applica ad i costi di difesa oggetto della Copertura Assicurativa 1.2 - Responsabilità della società (ii) - Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento, se acquistata.

#### 4.6 Diritti di proprietà intellettuale

In relazione ad ogni *richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale.

#### 4.7 Le pratiche anticoncorrenziali

In relazione a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a una qualsiasi delle seguenti materia: antitrust, concorrenza tra le imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un'attività o in rapporti contrattuali altrui.

#### 4.8 Responsabilità derivanti da rapporti di lavoro

Rispetto alla sola Copertura Assicurativa 1.2 - Responsabilità della società, qualsiasi *Richiesta di risarcimento* derivante da, basata su, o attribuibile alla *Responsabilità derivante da rapporti di lavoro*.

#### 4.9 Servizi professionali

In relazione a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* presentata per la prestazione o la mancata prestazione di qualsiasi servizio o consulenza ad un acquirente o cliente dell'*Assicurato*;

#### 4.10 Benefit previdenziali

Derivanti da, basati su, o attribuibili a obblighi relativi a *Fondi pensione* relativi ad infortuni, invalidità, mobilità, perdita del lavoro, assicurazione della disoccupazione, programmi che offrono prestazioni in caso di pensionamento, di sicurezza sociale, benefici pensionistici o di qualsiasi altro simile obbligo contrattuale o legislativo di sorta.

#### 4.11 Contratto

Derivanti da, basati su, o attribuibili a qualsiasi responsabilità di una *Società* ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta. Tale esclusione non si applica alla responsabilità che sarebbe stata imputata alla *Società* in assenza di tale contratto, a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* connessa alla *Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro* ed ad i *costi di difesa* oggetto della Copertura Assicurativa 1.2 Responsabilità della società - (iii) - Inadempimento Contrattuale, se acquistata.

#### 4.12 Procedimenti sanzionatori

In relazione a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* volta ad irrogare sanzioni pecuniarie e non contro qualsivoglia *Ente assicurato*; posto che tale esclusione non si applica alle seguenti voci, se assicurabile:

- (i) Richieste di risarcimento relative a Titoli; o
- (ii) *Richieste di risarcimento* da parte di qualsiasi autorità regolamentare per quanto riguarda:
  - a) legislazione in materia di salute e sicurezza;
  - b) *decessi di cui è responsabile la società (corporate manslaughter)*;
  - c) *responsabilità derivanti da rapporti di lavoro*.

#### 4.13 ERISA

derivante da, basato su, o attribuibile a, un qualsiasi *fondo pensione*, fondo o piano sottoposto alla disciplina di cui al Titolo 1 dell'Employment Retirement Income Security Act del 1974 (USA), e successive modificazioni e integrazioni, o parte di esso, o soddisfa i requisiti di cui alla Sezione 401 dell'Internal Revenue Code del 1986 (USA), e successive modificazioni e integrazioni.

#### 4.14 Difetto di sicurezza e Violazione della privacy

*In relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento* traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettivo o asserito *difetto di sicurezza* o a qualsiasi effettiva o asserita *violazione della privacy*.  
Tale esclusione si applica limitatamente alle Coperture Assicurative di cui agli articoli:

- 1.2 - Copertura della responsabilità della società; e
- 1.3 - Copertura della responsabilità derivante da rapporti di lavoro.

#### 4.15 FLSA (FAIR LABOR STANDARDS ACT)

**L'Assicuratore non dovrà corrispondere alcun indennizzo in relazione a un Danno:**

Per una o più violazioni di qualsiasi dei compiti, dei doveri o degli obblighi imposti dall'**employee Retirement Income Security Act** del 1974, dal **FAIR LABOR STANDARDS ACT** (ad eccezione dell'equal pay act), dal **National Labor Relations Act**, dal **Worker Adjustment And Retraining Notification Act**, dal **Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act**, dall'**Occupational Safety And Health Act** statunitensi, ovvero da norme o regole derivanti dalle predette leggi, e successive modifiche, o da qualsiasi analoga norma di diritto scritto o consuetudinario federale, statale, locale o straniera.

Si conviene che la definizione di **Richieste di risarcimento USA** per una o più violazioni di qualsiasi dei compiti, dei doveri o degli obblighi imposti da qualsiasi “analogia norma di diritto scritto o consuetudinario federale, statale, locale o straniera”, secondo la dicitura utilizzata nel paragrafo precedente, include, senza limitazione alcuna, ogni e qualsiasi **Richieste di risarcimento USA** che, interamente o in parte, adduca, tragga origine da, sia basata su, sia attribuibile a, ovvero sia comunque correlata a qualsiasi delle circostanze descritte in appresso:

- a) mancata corresponsione, da parte di uno o più *Assicurati*, di retribuzioni o di compensi di lavoro straordinario (o di importi equivalenti a dette retribuzioni o a detti compensi di lavoro straordinario) a fronte di prestazioni rese o di tempo impiegato in relazione all'espletamento di mansioni lavorative, anche laddove l'assicurato si sia rifiutato o non sia stato in grado di assolvere al pagamento (a differenza dei risarcimenti da illecito extracontrattuale consistenti nel pagamento di retribuzioni arretrate – “back-pay” - o future – “front pay” – per fatti illeciti diversi dalla “conversion”);
- b) trattenute indebite sulla retribuzione di uno o più *dipendenti* o presunti *dipendenti* operate da uno o più *Assicurati*; oppure
- c) omessa concessione o mancato rispetto dei periodi di riposo o delle pause pasto prescritte dalla legge;

Fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alle **Richieste di risarcimento USA per ritorsione**.

#### 4.16 Violazione della Legislazione Biometrica

derivante da, basato su o attribuibile a qualsiasi violazione della legislazione USA sulla protezione dei dati e relativa ai dati biometrici.

### 5. Richieste di risarcimento

Le seguenti disposizioni si applicano a tutte le coperture assicurative acquistate:

#### 5.1 Denuncia di richieste di risarcimento e circostanze - Clausola “Claims made and reported”

La presente polizza offre copertura solo in relazione a:

- (i) **Richieste di risarcimento, Inchieste preliminari, Istruttorie o altri eventi coperti nelle Estensioni che sono denunciate all'assicuratore nel più breve tempo possibile, dopo che il Direttore finanziario, il responsabile del Risk Management, o il responsabile dell'ufficio legale del Contraente, per la prima volta diventa consapevole di questa Richiesta di risarcimento, Inchiesta preliminare o Investigazione o di altro evento rilevante ai fini della copertura, ma in ogni caso non dopo la scadenza di:**
  - a) il **Periodo di polizza o il Periodo di osservazione;** o
  - b) i novanta giorni successivi alla scadenza del **Periodo di polizza o del Periodo di osservazione** purché la denuncia sia inviata all'assicuratore entro 90 giorni dopo che una simile richiesta di risarcimento è stata rivolta per la prima volta all'Assicurato.

Ogni *Assicurato* può, durante il **Periodo di polizza**, notificare all'assicuratore ogni circostanza che ragionevolmente ci si può aspettare dia luogo ad una **Richiesta di risarcimento**. La denuncia deve includere le ragioni per le quali si denuncia la **Richiesta di risarcimento** in anticipo ed ogni particolare rilevante come date, fatti nonché il potenziale *assicurato* e la parte richiedente il risarcimento.

Tutte le notificazioni relativi alle *Richieste di risarcimento* o le circostanze devono essere inviate per iscritto a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Vetra n. 17  
20123 Milano  
Tel. 02 36 901  
Fax. 02 36 90 222  
PEC insurance@aigeurope.postecert.it

## 5.2 Richieste di risarcimento e circostanze collegate

Se una *Richiesta di risarcimento*, o una circostanza è denunciata all'*Assicuratore* secondo i termini e le condizioni di polizza, qualsiasi *Richiesta di risarcimento* che richiami, sia avanzata sulla base di, sia derivante da, fondata su, o attribuibile ai fatti, atti, errori od omissioni allegati nella precedente *Richiesta di risarcimento*, o descritti nella predetta circostanza, saranno considerate rivolte all'*Assicurato* per la prima volta al tempo in cui è stata rivolta la prima *Richiesta di risarcimento*, e denunciate all'*assicuratore* al tempo in cui la denuncia è stata fatta la prima volta.

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* derivante da, fondata su o attribuibile a:

- una *Richiesta di risarcimento* o una serie di *Richieste di risarcimento* derivanti da, fondata su o attribuibili ad atti, errori o omissioni continui, ripetuti o collegati, e
  - commessi o meno da più di un *Assicurato* e
  - sia se diretti a, sia se concernenti una o più persone o enti,
- sarà considerata una singola *Richiesta di risarcimento* per i fini di questa polizza.

## 5.3 Difesa e liquidazione

**L'*Assicurato* ha l'obbligo di difendersi ed opporsi ad ogni *Richiesta di risarcimento* rivolta nei suoi confronti. L'*Assicuratore* avrà il diritto di partecipare pienamente alla difesa e alla negoziazione di qualsiasi transazione che concerna o che sia ragionevolmente probabile che concerna l'*assicuratore*. In caso di *Richiesta di risarcimento*, ogni *Assicurato* dovrà assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il *Danno*.**

Salvo quanto sopra, l'*Assicurato* avrà il diritto di chiedere all'*assicuratore* di gestire la difesa di una *Richiesta di risarcimento*, diritto che sarà esercitato per iscritto dal solo *Contraente* per conto di tutti gli *Assicurati*. **Questo diritto cesserà, se non esercitato, entro 30 giorni dalla data in cui la *Richiesta di risarcimento* è rivolta all'*Assicurato*.** L'*Assicuratore* dovrà confermare l'assunzione della difesa di tale *Richiesta di risarcimento* al *contraente* per iscritto. **Fino a tale accettazione da parte dell'*Assicuratore*, gli *Assicurati* non dovranno assumere alcuna iniziativa, o omettere alcun atto obbligatorio, così da pregiudicare i diritti di un *Assicurato* o dell'*Assicuratore* con riferimento a tale *Richiesta di risarcimento*.** L'*Assicuratore* sarà tenuto ad assumere la difesa di tale *Richiesta di risarcimento* purché l'*Assicurato* si sia attenuto a quanto indicato sopra. L'*Assicuratore* non avrà alcun obbligo di continuare a difendere l'*Assicurato* per una *Richiesta di risarcimento*, una volta che il *Massimale* sia stato corrisposto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile, ove applicabile.

**Tutti gli *Assicurati* dovranno, a loro spese, offrire piena assistenza, nei limiti della ragionevolezza, nel cooperare con l'*Assicuratore* nell'investigazione, difesa, liquidazione, opposizione ad una *Richiesta di risarcimento* o una circostanza che vi possa dar luogo, e offrire all'*assicuratore* tutta l'informazione relativa ad una *Richiesta di risarcimento* o circostanza che vi possa dar luogo, che l'*Assicuratore* possa ragionevolmente richiedere.** L'*Assicuratore* accetterà come necessaria l'esistenza di diversi consulenti legali ove reso necessario da un rilevante conflitto d'interessi tra *assicurati*.

Se una *Richiesta di risarcimento* contro una *Persona assicurata* è rivolta dalla *Società* o dall'*Ente esterno*, l'*Assicuratore* non avrà l'obbligo di comunicare con un'altra *persona assicurata* o la *società* in relazione a quella *richiesta di risarcimento*.

Ai sensi di questa polizza potranno essere indennizzate solo le transazioni, le sentenze, i costi e le spese coperte in relazione alle quali l'*assicuratore* ha dato il suo assenso (che non può essere irragionevolmente ritardato o negato) o che (nel caso delle sentenze) siano derivati da un giudizio alla gestione del quale l'*assicuratore* abbia preso parte ai sensi del presente articolo.

L'*Assicurato* o il *Contraente* dovrà rimborsare all'*assicuratore* le somme da questi anticipate e che si accerti non siano dovute a titolo di indennizzo ai sensi di questa polizza.

#### 5.4 Distribuzione

L'*Assicuratore* sarà obbligato ad indennizzare i soli *Danni* derivanti esclusivamente da una *Richiesta di risarcimento* coperta. Se una *Richiesta di risarcimento* concerne sia questioni relative a persone coperte sia questioni relative a persone non coperte, allora l'*Ente assicurato* o la *Persona assicurata* e l'*Assicuratore* determineranno un'equa distribuzione del *Danno* coperto da questa polizza sulla base dei principi giurisprudenziali di distribuzione delle percentuali di colpa, che prendano in considerazione l'esposizione legale e finanziaria delle parti coinvolte, ed i benefici dalle stesse ottenuti.

Se l'*Assicuratore* e l'*Ente assicurato* o la *Persona assicurata* non riescono a raggiungere un accordo a riguardo della distribuzione del *Danno* conformemente alla presente clausola entro 14 giorni, essi ne affideranno la determinazione ad un *Arbitratore*, la cui decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti. L'*Assicurato* interessato e l'*Assicuratore* potranno rivolgersi per iscritto all'*Arbitratore*.

#### 5.5 Pagamento di costi

Ove l'*Assicuratore* non abbia assunto la difesa dell'*Assicurato* rispetto ad una *Richiesta di risarcimento*, secondo l'articolo 5.3 - Difesa e liquidazione, l'*Assicuratore* dovrà anticipare tutti i *Costi di difesa* e tutti gli altri costi e spese coperte, nei limiti di cui all'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile ed entro 21 giorni **da quando siano state ricevute ed accettate dall'*Assicuratore* fatture sufficientemente dettagliate per questi costi.**

#### 5.6 Surroga

Nel caso di un qualsiasi esborso ai sensi di questa polizza, l'*Assicuratore* avrà il diritto di surroga nella misura di quanto pagato rispetto a tutti i diritti risarcitori, restitutori ed indennitari degli *Assicurati* e l'*Assicurato* **dovrà fornire all'*Assicuratore* qualsiasi assistenza ragionevole a tal riguardo e non dovrà fare nulla che pregiudichi questi diritti.**

L'*Assicuratore* non eserciterà i suoi diritti di surroga contro *Persone assicurate* ed in connessione con una *Richiesta di risarcimento*, salvo che esso possa affermare l'applicazione della Esclusione 4.1 - Condotta, a questa *Richiesta di risarcimento* e *Persona assicurata*. Con riferimento all'Estensione 2.4 - Polizza spese legali, l'*assicuratore* avrà diritto di surrogarsi nei diritti dell'*Assicurato* ai sensi della *polizza Spese legali* nei confronti dell'*assicuratore* di tale polizza, subito dopo qualsiasi esborso ai sensi di questa polizza, e l'*Assicurato* **dovrà fornire e sottoscrivere tutta la documentazione predisposta a tal fine dall'*Assicuratore*.**

## 5.7 OFAC

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile all'*Assicuratore*, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'*Assicurato* in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, l'*Assicuratore*, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'*Assicurato* o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'*Assicurato*, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

## 5.8 Precisazione Controllate Estere

La copertura fornita dalla presente polizza, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le Società controllate non abbiano acquistato una polizza locale oppure a secondo rischio, sulle polizze locali, nel rispetto della normativa vigente.

## 6. Massimali e franchigie

### 6.1 Massimale

A questa polizza si applicherà un distinto *Massimale* aggregato per ciascuna delle Coperture Assicurative indicate come acquistate nella scheda di polizza. Ciascun *Massimale* è il limite aggregato della responsabilità dell'*Assicuratore* con riferimento a tutti i *Danni* rilevanti ai sensi di ciascuna Copertura Assicurativa, diversa dalla Copertura Assicurativa 1.1 (iii) - Ripristino del massimale; in relazione a tale ultima copertura assicurativa, il relativo massimale, indicato in scheda di polizza si applica in seguito all'esaurimento del *Massimale* per la Copertura Assicurativa 1.1 per ogni *Richiesta di risarcimento* che non sia una *Richiesta di risarcimento* collegata o una circostanza collegata indicata nell'art. 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate. L'*Assicuratore*, fermo restando quanto previsto dall'art. 1917, comma 3 del Codice Civile italiano, non avrà ulteriori obblighi oltre ai predetti limiti, indipendentemente dal numero degli *assicurati* o l'ammontare del *danno*, ed indipendentemente dal numero di *Richieste di risarcimento* indicate nell'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate oppure a qualsiasi *Periodo di osservazione*.

Le Estensioni di Copertura si applicano esclusivamente al *Danno* coperto ai sensi delle Coperture Assicurative acquistate. Non sarà offerta alcuna copertura agli *Enti assicurati*, ai sensi di nessuna Copertura Assicurativa o Estensione, ove sia stata acquistata esclusivamente la Copertura Assicurativa 1.1 Copertura della responsabilità del manager, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1.1(ii). Ove un sottolimito si applichi ad una Copertura Assicurativa o ad un'Estensione, tale sottolimito sarà il limite massimo di indennizzo che l'*assicuratore* sarà tenuto a corrispondere in aggregato ai sensi di questa polizza e della relativa Copertura Assicurativa o Estensione, con riguardo al *Danno* sofferto ed indipendentemente dal numero di Coperture Assicurative acquistate.

### 6.2 Franchigia

Nessuna *Franchigia* è a carico di una *Persona assicurata*, ad eccezione di quelle indicate nella scheda di polizza, in relazione alle quali l'*assicuratore* indennizzerà solo l'ammontare dei *danni* che eccedono le eventuali *Franchigie* applicabili.

A tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, *Inchiesta preliminare* o *Investigazione* di cui all'articolo 5.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate si applica una *Franchigia* unica.

Nei casi in cui trovi applicazione una *Franchigia*, se qualsiasi *Ente assicurato* ha la facoltà o l'obbligo di tenere indenne una *Persona assicurata*, ma non procede in questo senso entro 30 giorni per motivi diversi dall'insolvenza, l'*Assicuratore* anticiperà a tale *Persona assicurata* l'intero *Danno* compreso nella *Franchigia*, che sarà rimborsato dalla *Società* all'*Assicuratore* non appena sia ragionevolmente possibile.

Nel caso in cui una *Persona assicurata* diventi legalmente obbligata a restituire a un *Ente assicurato* le somme anticipate dall'*Ente assicurato* per qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, l'*Assicuratore* si impegna a pagare tale importo all'*Ente assicurato*, per conto della *Persona assicurata*, immediatamente dopo la ricezione di una comunicazione inviata dal *Contraente* all'*Assicuratore* contenente il richiamo a tale obbligo di rimborso gravante sulla *Persona assicurata*.

**Rinuncia alla *Franchigia*:** Ove una *Franchigia* sia dovuta in relazione a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* ai sensi di qualsiasi Copertura Assicurativa acquistata con la presente polizza, l'*Assicuratore* dovrà rinunciare al pagamento di detta *Franchigia* da parte dell'*Assicurato* o dovrà rimborsare gli importi pagati a titolo di *Franchigia*, dove, rispetto a tale *Richiesta di risarcimento*, ci sia:

(i) una decisione definitiva da parte di un tribunale o collegio arbitrale che escluda qualsiasi responsabilità a carico di tutti gli *Assicurati* contro cui tale *Richiesta di risarcimento* è rivolta, o

(ii) sia stipulato un accordo completo e definitivo che esoneri tutti gli *Assicurati* dalla responsabilità,

e gli atti sopra richiamati non impongano il pagamento di denaro o altri obblighi ad uno qualsiasi di tali *Assicurati*.

## **7. Condizioni generali**

### **7.1 Pagamento del *premio* e decorrenza della garanzia**

La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza , a **condizione che il *premio* sia stato pagato**.

In difetto, la copertura sarà efficace dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del *premio*.

**Se il *Contraente* non paga il *premio* o i *premi* successivi, l'efficacia della copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.**

I premi devono essere pagati direttamente all'*Assicuratore* o all'intermediario assicurativo per il cui tramite si è provveduto alla stipula della *Polizza*.

### **7.2 Rinnovo dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o mediante pec spedita all'indirizzo [insurance@aigurope.postecert.it](mailto:insurance@aigurope.postecert.it) almeno 30gg prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze che possano generare una *Richiesta di Risarcimento*, la polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata per un anno e così per una ulteriore annualità, fino ad una durata complessiva di 3 (tre) anni. Alla scadenza dei 3 (tre) anni sopra indicati, la copertura cessa salvo che il *Contraente* richieda all'*Assicuratore* di rinnovare la Polizza fornendo le informazioni richieste dall'*Assicuratore* per la valutazione del rinnovo. L'*Assicuratore* si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di non accettare tale richiesta di rinnovo.

### 7.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oltre all'eventuale annullamento della presente **Polizza**, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

### 7.4 Modifiche di Polizza

La presente Polizza contiene ogni accordo tra le Parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della presente Polizza.

### 7.5 Non annullabilità

In caso di dichiarazioni pre-contrattuali inesatte o reticenti, questa polizza non è annullabile o risolubile in tutto o in parte con riferimento ad una **Persona assicurata**, e l'**Assicuratore** non avrà alcun rimedio, fatta eccezione per il caso in cui le dichiarazioni inesatte o reticenti siano rese con dolo e siano accertate dalla pronuncia definitiva di un tribunale o di un collegio arbitrale, ovvero a seguito di un'ammissione formale scritta da o per conto di una **Persona assicurata**.

### 7.6 Risoluzione

Questa polizza non può essere risolta se non per il mancato pagamento del premio da parte del **Contraente** ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile italiano.

### 7.7 Natura divisibile della polizza

Questa polizza è divisibile e copre ogni **Assicurato** per il suo interesse individuale.

Con riferimento all'Esclusione 4.1 - Condotta, e ai contenuti di qualsivoglia modulo di proposta o dichiarazione resa ovvero dichiarazioni, garanzie, e informazioni espresse nei confronti dell'**assicuratore** in relazione a questa polizza, o a qualsiasi polizza di cui la presente costituisca il rinnovo o la sostituzione:

- (i) con riferimento a qualsiasi **Persona assicurata**: nessuna dichiarazione resa da o per conto di una **Persona assicurata**, o informazione o conoscenza posseduta da una **Persona assicurata** né qualsiasi atto, errore o omissione di una **Persona assicurata**, sarà imputato a qualsiasi altra **Persona assicurata**, al fine di stabilire se una **Persona assicurata** è coperta dalla polizza;
- (ii) per quanto riguarda qualsiasi **Ente assicurato**: solo le dichiarazioni e le informazioni a conoscenza di un Amministratore Delegato, Direttore Generale, Direttore Finanza e Capo dell'Ufficio Legale del **Contraente**, o di qualsiasi persona che ha sottoscritto la dichiarazione o il modulo di proposta relativo a questa polizza, saranno imputati a tutti gli **Enti assicurati**.

### 7.8 Altre assicurazioni e indennizzo

Questa polizza si applica sempre in eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed eseguibile a disposizione dell'**Assicurato**, salvo quanto indicato nell'Estensione 2.4 - Polizza Spese Legali.

Per quanto riguarda gli *Enti esterni*, l'assicurazione prestata da questa polizza si applica in eccesso rispetto a: (i) qualsiasi indennizzo fornito da un *Ente esterno*; e (ii) qualsiasi altra assicurazione eseguibile emessa a favore un *Ente esterno* a beneficio dei suoi amministratori, dirigenti o *Dipendenti*.

#### 7.9 Variazioni del rischio

L'*Assicuratore* non è responsabile per il *Danno* derivante da, basato su, o attribuibile ad un qualsiasi atto, errore o omissione commessi dopo la data di decorrenza di un'*Operazione*, a seguito della quale la presente polizza cesserà di prestare ogni copertura ai sensi e per gli effetti della prima parte del comma 5 dell'art. 1898 del Codice civile italiano (aggravamenti del rischio tali che l'*assicuratore* non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto).

La copertura si applicherà ad un soggetto soltanto per ogni atto, errore o omissione oggetto di questa polizza che si verificano dopo la data in cui tale soggetto è diventato un *Assicurato*.

#### 7.10 Controversie

In caso di controversia sull'interpretazione delle norme di polizza, le parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (il *Contraente* e l'*Assicuratore*), uno per ciascuna ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale concordato tra le parti, ove in tal caso dovrà riunirsi il Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

#### 7.11 Denuncia e poteri

Il *Contraente* agirà per conto delle sue *Controllate* e di ogni singolo *Assicurato* per quanto riguarda l'invio della denuncia di una *Richiesta di risarcimento*, il pagamento dei premi e l'eventuale rimborso di premi ai sensi di questa polizza, la ricezione e l'accettazione di tutte le appendici emesse come parte di questa polizza e l'esercizio o il rifiuto di un diritto ad un *Periodo di osservazione*.

#### 7.12 Divieto di cessione del contratto

Questa polizza e qualunque diritto da essa derivante non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*.

#### 7.13 Legge applicabile

Questa polizza e ogni questione relativa alla sua interpretazione, validità o la gestione è regolata dalla legge italiana.

#### 7.14 Diritti dei terzi

Nulla in questa polizza intende conferire alcun diritto a terzi, diversi dagli *Enti assicurati* e dalle *Persone assicurate*.

## 7.15 Rubriche, Titoli, altri riferimenti

Le definizioni nelle rubriche e nei titoli di questa polizza servono esclusivamente come riferimenti indicati per comodità e non si può fare riferimento ad essi per interpretare questo contratto. Le parole e le espressioni al singolare comprendono il plurale e viceversa. In questa polizza, le parole in corsivo hanno un significato particolare e sono definite o menzionate nella Scheda di polizza o nelle definizioni di polizza. Le parole non specificamente definite in questa polizza hanno il significato ad esse normalmente attribuito.

I riferimenti alla legislazione devono intendersi riferiti alla legge italiana, se non sia specificato altrimenti, e includono ogni successiva modifica o revisione e le legislazioni equivalenti delle altre giurisdizioni. Un riferimento qui contenuto a "questa polizza" o "la presente polizza" indicherà il riferimento solo a quelle Coperture Assicurative indicate qui che sono mostrate nella scheda di polizza come acquistate.

## 7.16 Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

**AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Servizio Reclami**

**Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222**

**e-mail: [servizio.reclami@aig.com](mailto:servizio.reclami@aig.com)**

**pec: [servizio.reclami@aigeurope.postecert.it](mailto:servizio.reclami@aigeurope.postecert.it)**

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;

- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

Da ultimo, se il reclamo è sporto nell'interesse di una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali, se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, può rivolgere il reclamo al *Commissariat aux Assurances (CAA)*, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento.

I riferimenti della CAA sono i seguenti:

**The Commissaria aux Assurances,**  
11 rue Robert Stumper,  
L-2257 Grand-Duché de Luxembourg  
Tel: (+352) 22 69 11 – 1, caa@caa.lu

Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:

<http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges>.

Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.

#### IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE  
**AIG Europe S.A.**  
*Rappresentanza Generale per l'Italia*



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato le Condizioni di Assicurazione ed in particolare di aver soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:

- 4. - ESCLUSIONI
- 5.1. - DENUNCIA DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO E CIRCOSTANZE – CLASUOLA “CLAIMS MADE AND REPORTED
- 5.3. - DIFESA E LIQUIDAZIONE
- 5.4. - DISTRIBUZIONE
- 6. - MASSIMALI E FRANCHIGIE
- 7.5. - NON ANNULLABILITA'
- 7.6 - RISOLUZIONE
- 7.8. - ALTRE ASSICURAZIONI E INDENNIZZO
- 7.9 - VARIAZIONI DEL RISCHIO
- 7.10. - CONTROVERSIE
- 8. - ALLEGATI

#### **IL CONTRAENTE**

## 8. Allegati

### A) APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'**Area Specifica**; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'**Area Specifica** da una persona fisica al di fuori di un'**Area Specifica** per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'**Area Specifica**, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "**Area Specifica**" si intende:

- (a) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

**Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati**

**L'ASSICURATORE**  
**AIG Europe S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  


**IL CONTRAENTE**



#### **ALLEGATO 1: ESCLUSIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DERIVANTI DA PROCEDURE CONCURSUALI A CARICO DELLA SOCIETA'**

Di comune accordo tra le Parti l'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per **Danno**, né **Costi di difesa** derivanti da qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata nei confronti degli **Assicurati** che si presume sia in relazione con, che risulti da, che sia basata su o attribuibile a fallimento, insolvenza o qualsivoglia altra procedura concorsuale a carico della **Società**.

#### **ALLEGATO 2: ESCLUSIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE IN LIQUIDAZIONE O CON PATRIMONIO NETTO NEGATIVO ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA**

Di comune accordo tra le Parti si conviene di escludere dalla presente polizza le **Società controllate** che alla data di decorrenza del rischio abbiano patrimonio netto negativo o per le quali sia in corso, sia nota o sia stata deliberata, una procedura di liquidazione o qualsivoglia altra procedura concorsuale.

#### **ALLEGATO 3: ESCLUSIONE AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA**

Si conviene tra le Parti che l'Assicuratore non sarà tenuto al risarcimento di qualsiasi **Danno**, né al pagamento dei **Costi di difesa** qualora la **Richiesta di Risarcimento** derivi direttamente o indirettamente dalla responsabilità personale dell'Assicurato per le obbligazioni sociali (in particolare in relazione ai debiti della Società), nella sua qualità di socio di Società dotata di autonomia patrimoniale imperfetta.

#### **ALLEGATO 4: ESCLUSIONE ATTI PRECEDENTI**

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, direttamente o indirettamente da qualsiasi **Responsabilità del Manager**, qualsiasi **Responsabilità della società** e/o qualsiasi **Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro** commessa prima della data di decorrenza della presente polizza.

L'esclusione di cui sopra opererà anche per qualunque responsabilità/negligenza potesse essere attribuita agli assicurati in conseguenza di un atto commesso/deciso prima della data di decorrenza della presente polizza. (dagli attuali o precedenti assicurati).

#### **ALLEGATO 5: AMBITO DI APPLICABILITA'**

Si conviene tra le parti che L'Assicuratore non sarà tenuto al risarcimento del **Danno**, né al pagamento dei **costi di difesa** qualora le Richieste di Risarcimento non rientrino nell'ambito delle responsabilità normalmente riconosciute per gli amministratori di società di capitali di diritto privato.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



#### **ALLEGATO 6: DEROGA TACITO RINNOVO**

Di comune accordo fra le Parti si conviene che alla scadenza, in deroga all'art. **7.2 Rinnovo dell'assicurazione**, la presente polizza non si rinnova automaticamente.

#### **ALLEGATO 7: ESCLUSIONE FRODE**

Di comune accordo tra le Parti **l'Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per **Danno** né tantomeno all'anticipo dei **Costi di Difesa** derivanti da qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata nei confronti degli **Assicurati e/o** della Società che si presume sia in relazione con, che risulti da, che sia basata su o attribuibile a fatti o circostanze che adducano o siano riferibili a reati o presunti reati di frode.

#### **ALLEGATO 8: ESCLUSIONE INGIURIA E DIFFAMAZIONE**

Di comune accordo tra le Parti **l'Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per **Danno** né tantomeno all'anticipo dei **Costi di Difesa** derivanti da qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata nei confronti degli **Assicurati e/o Società** che si presume sia in relazione con, che risulti da, che sia basata su o attribuibile a fatti o circostanze che adducano o siano riferibili a diffamazione, calunnia, plagio, privacy, violazione di diritti di autore o diritti inerenti la privacy o la violazione di copyright commessi dall'**Assicurato** o dalla Contraente/Società.

#### **ALLEGATO 9: ESCLUSIONE RETTIFICHE IN BILANCIO**

Di comune accordo tra le Parti si conviene che **l'Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di **Danno** né tantomeno all'anticipo dei **Costi di Difesa** in relazione a **richieste di risarcimento** avanzate contro gli **Assicurati e/o Società** direttamente o indirettamente attinenti a rettifiche in bilancio, modifiche dei criteri contabili, problemi di controllo finanziario.

Per "Rettifiche in Bilancio" si intende qualsiasi comunicazione, pubblicazione o altra divulgazione fatta dalla o per conto della **società** di una:

- correzione, modifica o variazione effettiva, proposta, raccomandata o obbligatoria; oppure
- indagine relativa alla validità o correttezza di qualsiasi precedente Bilancio d'Esercizio pubblicato o documento finanziario depositato presso la SEC o qualsiasi authority equivalente di qualsiasi governo; o qualsiasi dichiarazione pubblica che riguardi le condizioni finanziarie della **società**.

#### **ALLEGATO 10: RICHIESTA DI RISARCIMENTO TRA ASSICURATI (persone fisiche)**

**L'Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per **Danno** né tantomeno all'anticipo dei **Costi di Difesa** derivanti da qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata nei confronti degli **Assicurati** da parte di altri **Assicurati**.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



#### **ALLEGATO 11: ESCLUSIONE AZIONISTA DETENTORI DI PIÙ DEL 19.9% DEL CAPITALE SOCIALE (in forma parziale)**

L'Assicuratore non sarà tenuto al risarcimento per **Danno** in relazione a richiesta o **richieste di risarcimento** avanzate contro gli **Assicurati** da, o per conto di Terzi, che a qualsiasi titolo e/o causa controllino più del 19.9% delle quote e/o azioni sociali, quando tali richiesta/e derivino direttamente o indirettamente da **Responsabilità del Manager** di cui tali Terzi sono o dovrebbero essere a conoscenza, o che abbiano approvato o ratificato.”

#### **ALLEGATO 12: ESCLUSIONE RISPOSTA N. 3 DEL QUESTIONARIO D&O ASSUNTIVO**

Di comune accordo tra le Parti si conviene che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento né tantomeno all'anticipo dei **Costi di Difesa** qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli **Assicurati** e/o Società siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a quanto dichiarato alla risposta n. 3 del questionario Private Edge assuntivo.

#### **ALLEGATO 13: ESCLUSIONE NORD AMERICA**

Di comune accordo tra le Parti si conviene che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per **Perdite patrimoniali** derivanti da qualsiasi **Richiesta di risarcimento** nei confronti degli **Assicurati** nel caso in cui l'azione legale o la controversia:

- i) sia avanzata in una corte costituita negli USA o in Canada
- ii) derivi dalle attività della **Società** negli USA o in Canada
- iii) sia relativa a **Società controllate** o **partecipate** in USA o Canada

#### **ALLEGATO 14: PRECISAZIONE TERRITORIALITA'**

Di comune accordo tra le Parti si precisa a parziale deroga di quanto previsto all'interno dell'esclusione presente nell'allegato n.13 "Esclusione Nord America" che in relazione alla sola sezione 1.1 Responsabilità del Manager, la territorialità di polizza operante sarà Mondo Intero. In aggiunta a quanto sopra si conviene di comune accordo tra le Parti l'inserimento di una franchigia applicabile in USA e Canada di € 25.000 per copertura (ii) "rimborso alla società".

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

**Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità** - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le Condizioni Generali di Assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di Viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

**Condivisione dei Dati Personali** - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella Polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

**Trasferimento internazionale** - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la



nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

**Sicurezza dei Dati Personali** - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

**I vostri diritti** - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

**Informativa sulla Privacy**- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: [protezionedeidati.it@aig.com](mailto:protezionedeidati.it@aig.com).